SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

Ministero del tesoro

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1994, n. 198.

Regolamento recante modalità per il rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.

94G0222

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 10 marzo 1994, n. 34.

Variazioni in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994. Assestamento del bilancio (art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468).

CIRCOLARE 10 marzo 1994, n. 35.

Previsioni di bilancio per l'anno 1995 e per il triennio 1995-1997.

94A1769-94A1770

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 marzo 1994, n. 191.

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

3. Le misure di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, tra le quali sono ricomprese l'eventuale ricorso al prepensionamento del personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione di quelle operanti nel settore difesa ed aerospaziale, possono essere attuate nei limiti di una spesa complessiva di lire 150 miliardi con onere a carico della gestione liquidatoria.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché dalle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, sono rilasciate alle società, fino all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sono estese, fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti, alle aziende date in affitto o trasferite a norma del predetto articolo.

2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, nonché dell'assenza dei divieti e delle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi procedono, altresì, al trasferimento delle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli necessari all'adempimento di contratti o operazioni da parte delle società di cui al comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I cessionari di aziende e del complesso di beni strumentali, materiali ed immateriali, delle società controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM, se in possesso dei requisiti richiesti subentrano nei consorzi di cui le società cedenti fanno parte e succedono ad essi nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'appro-

vazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro ».

Art. 4

1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potrà presentare anche direttamente la stessa domanda.

2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di cui al comma 1, gli atti previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge compiuti dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere dal commissario nominato a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per la procedura effettivamente instaurata.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati da società controllate dall'ente soppresso posto in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 5.

1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei debiti di cui all'articolo 6, comma 4».

Art. 6

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è inserito il seguente:

«*4-bis*. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre società comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera *b)*. Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui al comma 4.».

Art. 7.

1. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.».

Art. 8.

1. Al comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario liquidatore dell'EFIM

puo provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1.».

Art. 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1.».

Art. 10.

1. Il personale del soppresso EFIM e del Comitato di liquidazione EAGAT, il quale viene soppresso con il presente decreto, cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni.

2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, previa determinazione dei carichi di lavoro, nei limiti delle esistenti dotazioni organiche e compatibilmente con le esigenze della liquidazione del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

5. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.

Art. 11.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 26 marzo 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G00233

DECRETO-LEGGE 23 marzo 1994, n. 192.

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre

dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato.».

Art. 2.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti di imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti di imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma *2-bis* dell'articolo 10.».

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario.

Art. 4.

1 Le somme iscritte al capitolo 4774 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 non impegnate entro tale anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 5.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. Le relative operazioni di riscontro sono completate entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1995. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le

procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1994.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. I soggetti intestatari del conto fiscale di cui all'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono eseguire il versamento diretto delle ritenute indicate all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 7.

1. Nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: «l'I.R.I. S.p.a.» e: «dall'I.R.I.» sono inserite, rispettivamente, le seguenti: «e l'ENI S.p.a.» e: «e dall'ENI».

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 28 marzo 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0234

DECRETO-LEGGE 23 marzo 1994, n. 193.

Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché in materia di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c)*, *c-bis)* e *c-ter)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comunque non oltre il 30 giugno 1994.

Art. 2.

1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente.»;

b) nell'articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito.».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, si applica alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 1° ottobre 1993; il decreto del Ministro delle finanze, con il quale sono resi noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite nel predetto periodo di imposta, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 aprile 1994.

Art. 3.

1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, resta stabilito, per l'anno 1993, tra il 1° settembre ed il 30 ottobre 1993.

Art. 4.

1. Per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e il termine per deliberare le variazioni dei limiti di reddito agli effetti dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, restano stabiliti al 28 febbraio 1994.

Art. 5

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole: «1° aprile 1994» sono sostituite dalle seguenti. «1° luglio 1994».

Art. 6

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 28 marzo 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLO, *Ministro delle finanze*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0235

DECRETO-LEGGE 23 marzo 1994, n. 194.

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 28 gennaio 1994, n. 69.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
GALLO, *Ministro delle finanze*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0236

DECRETO-LEGGE 23 marzo 1994, n. 195.

Interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che nel mese di luglio 1994 si svolgerà nella città di Napoli il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso ad interventi indifferibili di sistemazione urbana e di manutenzione e arredo stradale nel territorio della città di Napoli, al fine di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate, al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza allo svolgimento del predetto vertice;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della città di Napoli, nella quale si svolgerà il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Per le stesse finalità la regione Campania destina, a valere sui fondi ad essa attribuiti per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica con delibera CIPE del 21 dicembre 1993, la somma di lire 35 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994 e, quanto a lire 5 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7089 per il medesimo anno, a valere sulle somme destinate alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno. Le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo di spesa. L'intera somma sarà versata alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

Art. 2.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136, per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Napoli è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di personale militare delle Forze armate, che è posto alle sue dipendenze con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Si applicano le altre disposizioni del citato articolo 1, nonché quelle dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 4.100 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*
RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1994, n. 196.

Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il Ministero della sanità è organizzato per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nonché dall'art. 18, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Ministro ed uffici ausiliari

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.

2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

3. Il Ministro può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

4. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento delle commissioni di studio.

5. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il servizio di controllo interno.

6. L'ufficio legislativo provvede all'attività di studio e di progettazione normativa nelle materie di competenza del Ministero. Ad esso è preposto un consigliere giuridico. Gli organi del Ministero, su richiesta del capo ufficio legislativo, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali per il funzionamento dell'ufficio.

Art. 3.

Organizzazione

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il Ministero della sanità è articolato in dipartimenti e servizi.

2. Ai dipartimenti ed ai servizi sono preposti dirigenti generali.

3. I dirigenti generali non possono essere preposti di norma ad uno stesso dipartimento e servizio per più di cinque anni; sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, sulla valutazione delle attitudini e della capacità professionale dei dirigenti, anche in relazione ai risultati conseguiti.

4. Il Ministro provvede con regolamento, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, all'individuazione degli uffici corrispondenti ad altri livelli dirigenziali nei quali sono articolati i dipartimenti ed i servizi, definendone le attribuzioni sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. Con decreti da emanarsi, rispettivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'art. 2, commi 4 e 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, si provvede alla rideterminazione della dotazione organica, nonché all'organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed altri organi, anche a carattere temporaneo, operanti nell'ambito del Ministero.

Art. 4.

Funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti, ai quali è demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanità, sono così individuati:

a) Dipartimento della programmazione;

b) Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale;

c) Dipartimento della prevenzione e dei farmaci;

d) Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria.

2. Il Dipartimento della programmazione svolge compiti di indirizzo e coordinamento della programmazione sanitaria. nonché di verifica del conseguimento degli obiettivi, con particolare riguardo al Piano sanitario nazionale, ai livelli di assistenza, al fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale e alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, all'impiego delle risorse ed all'analisi economico-funzionale della spesa, alla valutazione ed al coordinamento degli interventi finalizzati alla ricerca sanitaria di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, alla verifica di gestione sulle unità sanitarie locali e sulle aziende ospedaliere, anche avviando istruttorie per l'esercizio di poteri sostitutivi, alla gestione dei sistemi informativi e del servizio statistico sanitario ed ai progetti ed interventi igienico-sanitari con finanziamenti della Comunità europea.

3. Il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale provvede agli adempimenti relativi al riconoscimento dei presidi sanitari ad alta tecnologia, finalizzati alla ricerca e alla definizione delle alte specialità, alla determinazione dei requisiti minimi e alla classificazione delle strutture e dei servizi sanitari; esercita le funzioni residuate allo Stato connesse alle unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed agli altri presidi ospedalieri pubblici e privati, fatte salve le competenze del servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale; svolge i compiti in materia di stato giuridico e formazione del personale sanitario, nonché di esercizio delle professioni sanitarie, inclusa la vigilanza su ordini e collegi professionali; provvede agli adempimenti in materia di sangue ed emoderivati, nonché di trapianti di organi; cura i rapporti normativi ed economici in materia di assistenza sanitaria in ambito comunitario ed extracomunitario, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro e malattie professionali e provvede all'assistenza sanitaria al personale navigante; svolge i compiti relativi alla formazione e aggiornamento in materia di pronto soccorso e coordina i centri di pronto soccorso aeroportuale; svolge i compiti relativi all'emanazione dei pareri medico-legali concernenti il riconoscimento delle infermità dipendenti da cause di servizio, al giudizio medico-legale di appello per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, alla istruttoria di ricorsi giurisdizionali e amministrativi, ai pareri sui ricorsi presentati dai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

4. Il Dipartimento della prevenzione e dei farmaci svolge i compiti attinenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla prevenzione delle tossicodipendenze, alle malattie di rilievo sociale e alla polizia mortuaria, nonché ai farmaci ad uso umano, con particolare riguardo alla vigilanza sulla conformità delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie ed alla ricerca e sperimentazione, ivi compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina; coordina gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera;

5. Il Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria svolge i compiti, anche in adempimento a normative della Comunità europea, inerenti alle misure di profilassi nutrizionale, alla produzione, trasporto, commercializzazione, somministrazione ed etichettatura di alimenti e bevande, nonché dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e dei preparati fitosanitari, alla profilassi veterinaria, al benessere, sperimentazione e riproduzione animale, alle malattie infettive e diffusive degli animali, alle zoonosi, ai farmaci veterinari ed agli alimenti degli animali, agli avanzi animali, nonché sull'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei loro sottoprodotti, all'autorizzazione, ispezione, controllo e vigilanza degli impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli stessi, alla ricerca in materia veterinaria, all'indirizzo e coordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e degli uffici veterinari di porto, aeroporto e confine e per gli adempimenti della Comunità europea.

Art. 5.

Funzioni dei servizi

1. I servizi sono così individuati:

a) servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale;

b) servizio per i rapporti internazionali e per le politiche comunitarie;

c) servizio per la vigilanza sugli enti;

d) servizio ispettivo ed unità di crisi;

e) servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale;

f) servizio studi e documentazione.

2. Il servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale svolge i compiti inerenti alla gestione degli affari generali e del contenzioso, del patrimonio, del bilancio e del personale; esercita le funzioni relative al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni, all'approvazione e modificazioni degli statuti e all'autorizzazione agli acquisti; cura gli adempimenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo ai rapporti con l'utenza.

3. Il servizio per i rapporti internazionali e per le politiche comunitarie promuove la presenza dell'Amministrazione sanitaria negli organismi comunitari ed internazionali, offre il supporto strumentale ai diparti-

menti ai fini dell'attuazione interna delle direttive comunitarie, della gestione degli accordi internazionali, nonché dell'attività di elaborazione della normativa comunitaria in materia sanitaria, anche attraverso i collegamenti con le università e altre istituzioni di ricerca.

4. Il servizio per la vigilanza sugli enti, correlandosi con il dipartimento della programmazione, provvede alla vigilanza sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana e sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori ed agli adempimenti relativi previsti dal relativo ordinamento.

5. Il servizio ispettivo e unità di crisi *(la parte omessa non è stata ammessa al «visto» della Corte dei conti)* ed offre il supporto strumentale ai dipartimenti ai fini della vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria e sulla qualità delle prestazioni, anche su reclamo degli utenti.

6. Il servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale collabora con la delegazione di parte pubblica di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, assicurando anche la partecipazione del Ministero della sanità al rinnovo dei predetti accordi; *(la parte omessa non è stata ammessa al «visto» della Corte dei conti).*

7. Il servizio studi e documentazione cura la promozione delle attività di studio in materia sanitaria, la redazione della relazione sullo stato sanitario del Paese e le pubblicazioni del Ministero, i collegamenti con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la elaborazione e gestione di programmi per l'informazione del cittadino finalizzati a salvaguardarne i diritti ed a favorire un corretto rapporto con il servizio sanitario nazionale, l'educazione sanitaria ed i rapporti con le organizzazioni di volontariato.

Art. 6.

Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità

1. La segreteria generale del Consiglio superiore di sanità è organo di ausilio dell'attività del Consiglio superiore di sanità ed è diretta da un dirigente generale proveniente dal ruolo medico del Ministero della sanità.

Art. 7.

Amministrazione e responsabilità

1. L'amministrazione è separata dall'organo di direzione politica.

2. Il dirigente generale e i dirigenti curano il funzionamento dei dipartimenti, dei servizi ed uffici cui sono preposti e rispondono dell'attività e dei risultati raggiunti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

3. In caso di assenza o impedimento del dirigente generale le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente da lui designato.

Art. 8.

(L'art. 8 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni normative riguardanti il Ministero della sanità sono così individuate:

- art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15: commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

- decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637: commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense «ai benemeriti della salute pubblica» ed «al merito della sanità pubblica»;

- art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56: commissione consultiva per la disciplina della produzione e della vendita degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

- art. 9 della legge 13 marzo 1958, n. 296: istituzione presso il Ministero della sanità di una ragioneria centrale dello Stato;

- art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283: commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

- art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, come sostituito dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399: commissione tecnica per i mangimi;

- art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33: commissione per il controllo e la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

- art. 4 della legge 14 marzo 1968, n. 203: modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione ed ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

- articoli 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255: commissione consultiva per la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

- art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383: concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera;

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1974: uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro della sanità;

- decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni: ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna;

- art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619: comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni;

- art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620: comitato di rappresentanza del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

- articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927: commissione consultiva sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

- art. 15, commi 2 e 3, della legge 26 aprile 1982, n. 181: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982);

- art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791: norme per il potenziamento dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria;

- art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984: commissione tecnico-consultiva per il controllo di qualità nell'ambito dei laboratori d'analisi;

- art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254: attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 83/643 relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734;

- art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623: commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello;

- art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1986, n. 462: comitato di coordinamento interministeriale per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;

- art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175: commissione per i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

- art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566: commissione medica d'appello avverso il giudizio di non idoneità psicofisica al volo;

- art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37: contenimento della spesa sanitaria;

- art. 25, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 38: norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie;

- art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107: commissione nazionale per il servizio trasfusionale;

- art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135: commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;

- art. 7 del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 120: commissione per il coordinamento delle attività di buone pratiche di laboratorio;

- articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257: commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

- art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 517: commissione per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei presidi multizonali di prevenzione;

- art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541: commissione consultiva per il rilascio e la revisione della pubblicità sanitaria;

- art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27: attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 89/608 relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

- art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91: commissione interministeriale di coordinamento delle notifiche sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati;

- art. 18, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo di cui dall'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: trasferimento al Ministero della sanità dell'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 17, con esclusione dell'art. 5, comma 5, nella parte in cui dispone: «cura l'attività di primo intervento nelle situazioni di emergenza sanitaria anche in collegamento con la protezione civile»; e comma 6, nella parte in cui dispone: «cura, per quanto di competenza del Ministero della sanità, la definizione dei rapporti giuridici ed economici con strutture, aziende termali ed istituzioni sanitarie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale»; nonché dell'art. 8, ai sensi della pronuncia della Sezione di controllo, collegio unico, adottata nell'adunanza del 17 marzo 1994.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive l'art. 2 del D.Lgs 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanità:

«Art. 2 (*Organizzazione del Ministero*). — 1. L'organizzazione del Ministero è articolata in:

a) dipartimenti, in relazione alle funzioni di cui all'art. 1 ed in numero non superiore a quattro;

b) servizi, con compiti strumentali di studio, documentazione, vigilanza sugli enti, amministrazione del personale e della contabilità.

2. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamenti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure riducendone i tempi.

3. Il regolamento di cui al comma 2 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 10.

4. La dotazione organica del Ministero è rideterminata con regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in misura comunque non superiore ai posti attualmente coperti, sulla base dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni di struttura;

b) semplificazioni dei procedimenti amministrativi;

c) contenimento della spesa pubblica;

d) razionalizzazione dell'organizzazione.

5. Con decreti del Ministro, sono definiti:

a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi e le relative competenze;

b) gli uffici con durata determinata o per il raggiungimento di specifici obiettivi;

c) la preposizione dei dirigenti agli uffici e l'assegnazione del personale.

6. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Si riporta l'art. 6 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego» nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 6 (*Individuazione di uffici e piante organiche*). — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Note all'art. 1:

— Si trascrive l'art. 1 del D.Lgs 30 giugno 1993, n. 266:

«Art. 1 (*Funzioni del Ministero della sanità*). — 1. Il Ministero della sanità esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ai sensi dell'art. 7 della stessa legge.

2. Il Ministero partecipa alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie.

3. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di

a) programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformemente sul territorio nazionale,

b) coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale,

c) vigilanza sulla conformità delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui all'art. 7,

d) sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti,

e) ricerca e sperimentazione in materia sanitaria,

f) professioni e attività sanitarie»

— Si riporta l'art 18, comma 9, del D Lgs 30 dicembre 1992, n 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» nel testo di cui all'art 19, lettera *h)* del D Lgs 7 dicembre 1993, n. 517. «9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n 412, come modificato dall'art 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, è trasferito al Ministero della sanità».

Nota all'art 2

— Per il testo dell'art 2, comma 7, del D Lgs 30 giugno 1993, n 266, si veda in nota alle premesse

Note all'art. 3

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n 266, si veda in nota alle premesse.

— Si trascrive l'art. 19 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n 546:

«Art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*). — 1 Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale

4 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art 6.

5 Per il personale di cui all'art 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

- Per il testo dell'art. 6 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n 546, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art 4

— Si trascrive l'art 12, comma 2, del D Lgs 30 dicembre 1992, n 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art 1 della legge 23 ottobre 1992, n 421), nel testo sostituito dall'art 14 del D Lgs 7 dicembre 1993, n. 517. «2 Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza,

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza,

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti,

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria,

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie,

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

Note all'art. 5:

— La legge 7 agosto 1990, n 241, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Si trascrive il testo dell'art 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica: «9 La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art 6 della legge 29 marzo 1983, n 93, come sostituiti dall'art 18 della legge 12 giugno 1990, n 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula»

— L'art 74, comma 1, del D Lgs 3 febbraio 1993, n 29, nel testo sostituito dall'art 38 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n 546, prevede che «Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme

(omissis),

art 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale»

Nota all'art 7

— Si riporta l'art 20 del D Lgs 3 febbraio 1993, n 29, nel testo sostituito dall'art 6 del D Lgs 10 novembre 1993, n 470

«Art. 20 (*Verifica dei risultati Responsabilità dirigenziali*) — 1 I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei

programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore generale e questi al Ministro una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi sulla base di apposite convenzioni di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione, nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

Nota all'art. 8

— Per il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, si veda in nota all'art. 7.

Note all'art. 9

— Si riporta il testo dell'art. 17 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15:

«Art. 17. — Presso il Ministero della sanità è costituito, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario del Ministero della sanità di grado non inferiore al 6°.

Fanno parte altresì della Commissione:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici-chirurghi, un ispettore generale medico e otto medici-chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti.

I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero della sanità.

Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente, almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.

Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie.

Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di diciotto membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria».

— Si trascrive il testo del D.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 344, così come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 17 maggio 1952, n. 637:

«Art. 1. — Le medaglie e l'attestazione di "benemerenza", istituite con i regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872 e 25 febbraio 1886, n. 3706 sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere di una Commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare.

Con la stessa procedura sono conferite le medaglie e l'attestazione al merito della sanità pubblica istituite con il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048 e con R.D. 25 novembre 1929, n. 2193».

«Art. 2. — La Commissione di cui all'articolo precedente ha sede presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, è nominata con decreto dell'Alto Commissario e si rinnova ogni triennio.

Ne fanno parte:

a) un consigliere di Stato che la presiede;

b) il segretario generale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

d) il direttore generale dei servizi medici ed il direttore generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica o i loro delegati;

e) un ufficiale generale medico dell'Esercito;

f) un ufficiale generale medico della Marina;

g) un ufficiale generale medico dell'Aeronautica.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore all'8°, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica».

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578, come sostituito dall'articolo unico del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 56, è il seguente:

«Art. 15. — Con decreto del Ministro per la sanità è istituita una commissione, con funzioni consultive, da nominarsi anno per anno, composta da funzionari tecnici del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, di altre Amministrazioni interessate e da esperti nelle varie discipline attinenti alla materia».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 13 marzo 1958, n. 296:

«Art. 9. — Presso il Ministero della sanità è istituita un Ragioneria centrale dello Stato».

— Si trascrive il testo dell'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

«Art. 21. — La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità, a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità, una Commissione permanente, di cui fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;

i) un direttore di istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, come sostituito dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399:

«Art. 9. — Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione tecnica composta di:

due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di integratori e di mangimi integrati;

tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;

quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate».

— Il testo dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è il seguente:

«Art. 2. — Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

In tali provvedimenti potrà, inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'art. 2 del regolamento approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica e con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50 000 a lire 500 000.

Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.

Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore a lire 60 000 a capo.

Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentato del 100 per cento.

Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 4 000 a capo.

I piani di profilassi e di risanamento nazionale sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità, rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanità su terne presentate dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti».

— L'art. 4 della legge 14 marzo 1968, n. 203, sostituisce l'art. 9 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, con il seguente:

«Art. 9 — In seno al Consiglio superiore di sanità è istituita una segreteria generale diretta dal segretario generale del Consiglio superiore di sanità, appartenente alla carriera direttiva medici del Ministero della sanità. Alla segreteria generale saranno addetti funzionari direttivi delle carriere tecniche del Ministero della sanità, uno per ogni sezione, con funzioni di segretario, nonché altro personale necessario in relazione alle esigenze di servizio.

La tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, già modificata con legge 6 dicembre 1965, n. 1367, è ulteriormente modificata per l'aggiunta di un posto di segretario generale del Consiglio superiore di sanità (ex coefficiente 900), inserito tra le voci "Ispettore generale medico capo" ed "Ispettori generali medici".»

— Il testo degli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, è il seguente:

«Art. 4 — Presso il Ministero della sanità è costituita una commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:

il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità, che la presiede;

un funzionario tecnico della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

un funzionario tecnico della direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;

un funzionario tecnico della direzione generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanità;

un funzionario tecnico della direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

due funzionari tecnici medici particolarmente esperti nel campo della biologia e farmacologia dell'Istituto superiore di sanità;

due funzionari tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità, particolarmente esperti nei metodi di analisi dei presidi sanitari e dei residui dei principi attivi nelle sostanze alimentari;

un professore universitario dei ruoli ordinari o straordinari o fuori ruolo della facoltà di chimica e due professori universitari dei ruoli ordinari o straordinari o fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia di cui uno esperto in igiene ed uno in farmacologia;

tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un professore universitario della facoltà di scienze agrarie designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma;

il direttore dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria, con sede in Firenze;

due direttori di osservatori per le malattie delle piante designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

due funzionari ed un esperto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designato dal Ministrero della industria, del commercio e dell'artigianato;

un funzionario medico ed un chimico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designati dal Ministero del tesoro;

un funzionario tecnico chimico del laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze.

Per lo svolgimento dei lavori la commissione può organizzarsi in sottogruppi.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario delle carriere direttive tecniche del Ministero della sanità.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

La commissione può avvalersi dell'opera di esperti».

«Art. 5 — Alla commissione di cui all'art. 4 compete di esaminare le domande di cui all'art. 12, ed in relazione ad esse di:

1) proporre in base alla documentazione presentata dal richiedente, la classe di appartenenza dei presidi sanitari, ai sensi dell'art. 3;

2) proporre la concessione o il diniego della registrazione, senza procedere ad alcun controllo analitico del presidio sanitario;

3) proporre e acquisire un supplemento di documentazione, se ritenuto necessario;

4) proporre l'eventuale controllo analitico e tossicologico del presidio sanitario da parte dell'Istituto superiore di sanità;

5) proporre sperimentazioni in collaborazione tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità allo scopo di accertare l'efficacia del prodotto, la fitotossicità, nonché l'entità e la persistenza dei residui dei rispettivi principi attivi e dei loro metaboliti nei prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;

6) proporre, in base alla documentazione di cui al punto 3) del presente articolo, e ad ogni altro fattore di valutazione della tossicità, la eventuale modifica di classificazione del presidio sanitario;

7) proporre per ciascun principio attivo e per ciascun presidio sanitario eventuali prescrizioni e limitazioni particolari, quali tipo di formulazione, compatibilità di miscela, natura e caratteristiche delle confezioni e loro contenuto precisando, caso per caso, la massima concentrazione dei principi attivi che può essere consentita nel presidio sanitario, l'eventuale colorazione o altro trattamento dello stesso, le indicazioni ed istruzioni particolari da inserire in etichetta e le eventuali misure minime delle indicazioni obbligatorie;

8) proporre per ciascun principio attivo, o per associazione di principi attivi, i limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervento minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e la immissione al consumo;

9) esprimere, in base all'esame della relativa documentazione tecnica, un giudizio sull'effettiva consistenza dei metodi d'analisi proposti dalla ditta richiedente per effettuare la determinazione sia dei principi attivi nel presidio sanitario, sia dei residui dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi, secondo quanto richiesto dall'applicazione della legge e del presente regolamento;

10) scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia per il controllo dei principi attivi nei presidi sanitari, sia per la determinazione dei residui dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nonché i rispettivi aggiornamenti;

11) proporre, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio superiore di sanità anche nei casi previsti dal presente regolamento.

Alla commissione compete, altresì, il compito di esprimere parere sulla destinazione per uso alimentare delle derrate provenienti dalle sperimentazioni tendenti ad estendere l'impiego dei formulati contenenti principi attivi già noti e di pronunziarsi su ogni altra questione attribuita alla sua competenza dal presente regolamento o in tutti i casi in cui venga richiesta dal Ministero della sanità».

— Si riporta l'art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383:

«Art. 6 — Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, determina il numero del personale addetto al centro studi. Di concerto con i Ministri competenti, può destinarvi anche personale appartenente ad amministrazioni diverse dall'amministrazione della sanità.

Il Ministro per la sanità può affidare l'esecuzione di particolari indagini o studi ad istituti universitari, ad enti pubblici oppure a società ed associazioni non riconosciute, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Può, inoltre, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti anche estranei all'amministrazione statale, in deroga alle norme di cui all'art. 380 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Le misure dei compensi per gli incarichi previsti dai commi precedenti sono determinate con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per la sanità può provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero nelle materie affidate alla collaborazione tecnica del centro-studi».

— Si riportano gli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 2 marzo 1974:

«Art. 1. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro della sanità sono così determinati.

a) Gabinetto del Ministro;

b) Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

c) Ufficio legislativo del Ministero,

d) Ufficio stampa del Ministero;

e) Ufficio affari riservati del Ministro».

«Art. 2. — Ferma restando per il Gabinetto del Ministro e per le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato la composizione prevista dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, il contingente di personale dipendente dello Stato addetto agli uffici di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del precedente art 1 è determinato in 54 unità delle quali non più di 13 con qualifiche di carriera non inferiore alla direttiva o equiparate o corrispondenti — secondo quanto stabilito dall'art. 14, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392 e dalle altre disposizioni in vigore — e le restanti unità delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria o equiparata, l'aliquota di personale addetto all'Ufficio stampa del Ministero è fissata in 8 unità, di cui almeno 6 delle carriere inferiori alla direttiva».

— Si trascrivono gli articoli da 1 a 10 del D.P.R. 31 luglio 1980, n 614, e successive modifiche ed integrazioni:

«Art. 1. — Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, dipendenti dal Ministero della sanità, sono ordinati su base circoscrizionale in uffici periferici principali ed uffici da questi dipendenti, come dagli allegati *A* e *B* al presente decreto, con individuazione delle sedi e delle dotazioni organiche del personale per ogni circoscrizione, come da allegati *C* e *D*.

I parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici nonché le stazioni zoosanitarie previste dall'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono equiparati agli uffici veterinari dipendenti di cui al comma precedente».

«Art. 2. — In relazione a mutate esigenze funzionali il Ministero della sanità, sentita la regione interessata e il consiglio di amministrazione, può modificare il livello degli uffici, e, acquisito il parere dei Ministri interessati, la sede degli stessi e l'ampiezza della relativa circoscrizione, ferma restando la dotazione organica dei posti di primo dirigente e di dirigente superiore di cui alle annesse tabelle».

«Art. 3. — Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.

Il medico dirigente dell'ufficio principale cura i necessari rapporti con le regioni e con le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale interessate, dandone comunicazione ai competenti uffici del Ministero della sanità».

«Art. 4. — Gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali in materia di controllo sanitario degli animali e dei prodotti di origine animale.

I veterinari dirigenti degli uffici principali provvedono ai necessari collegamenti con le regioni e le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale interessate per attuare il controllo veterinario a destino degli animali e dei relativi prodotti ed avanzi importati dall'estero, nei casi in cui sia previsto dalle disposizioni in vigore, e l'applicazione di eventuali vincoli veterinari supplementari da osservarsi a destinazione prima della definitiva liberalizzazione ai fini sanitari delle merci predette».

«Art. 5. — Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può emanare direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano concernenti i rapporti e collegamenti delle regioni, province e delle articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale con gli uffici di cui ai precedenti articoli 3 e 4».

«Art 6. — Gli uffici di cui agli articoli 3 e 4 per l'esercizio delle rispettive funzioni si avvalgono dei laboratori di analisi per l'accertamento diagnostico previsti dall'art 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'art. 67 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n 320»

«Art. 7. — I dirigenti degli uffici indicati negli articoli 3 e 4 informano tempestivamente il Ministero della sanità di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833»

«Art. 8 — Per far fronte alle esigenze di servizio degli uffici di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748, e successive modificazioni, nonché le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operai, sono rideterminate conformemente alle annesse tabelle»

«Art. 9. — I posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, nelle circoscrizioni degli uffici di cui al presente decreto, sono coperti mediante concorsi pubblici a base regionale, i vincitori sono assegnati, secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza delle sedi espressa nella domanda di ammissione, alle circoscrizioni di cui agli allegati *A* e *B* del presente decreto specificati nel bando di concorso

I vincitori dei concorsi pubblici di cui al comma precedente non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione di assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo

Il dirigente dell'ufficio principale dispone il movimento del personale, esclusi i dirigenti, in servizio nella circoscrizione»

«Art 10. — Per i porti, aeroporti e posti di confine terrestre non provvisti degli uffici di sanità istituiti ai sensi del presente decreto, il Ministro della sanità può conferire incarichi provvisori ai sensi dell'art. 2 della legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni.

Gli incarichi indicati al comma precedente possono altresì essere conferiti presso gli uffici di sanità dipendenti, ove per le limitate esigenze del servizio non sia necessario assegnare apposito funzionario medico

Gli incarichi di cui al presente articolo hanno validità non superiore all'anno finanziario, possono essere rinnovati e possono essere conferiti fino alla metà degli uffici istituiti con il presente decreto.

I requisiti professionali degli aspiranti all'incarico, le incompatibilità ed i compensi, differenziati in relazione al traffico del posto di frontiera ed all'eventuale disagio della sede, sono fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

I dirigenti degli uffici sanitari e veterinari di porto, aeroporto e confine in caso di necessità e previo nulla-osta del Ministro della sanità possono chiedere alle regioni competenti l'assegnazione per comando di personale delle unità sanitarie locali o della regione che sia necessario per periodi brevi non superiori a tre mesi».

— Il testo dell'art. 21 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, è il seguente:

«Art. 21 *(Coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni)*. — In relazione a quanto disposto dall'art. 23, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito un Comitato di coordinamento tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanità, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del CNEN.

Il Comitato è costituito da dodici membri, tre per ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori di istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti ed è presieduto dal Ministro della sanità.

Sono compiti del Comitato:

1) assicurare l'omogeneità di approccio e l'uniformità di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti;

2) coordinare le attività di consulenza in materia di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali e locali;

3) coordinare le azioni di cui al punto 4) dell'art. 3 per quanto attiene alla radioprotezione»

— Si riporta l'art. 11 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620:

«Art. 11 *(Comitato di rappresentanza degli assistiti)*. — Presso il Ministero della sanità è costituito il comitato di rappresentanza degli assistiti, che dura in carica quattro anni, composto da un rappresentante del Ministero della sanità, che lo presiede, da cinque rappresentanti del personale navigante marittimo e da tre rappresentanti del personale navigante dell'aviazione civile, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il comitato elegge tra i suoi componenti due vice presidenti.

Il comitato esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa.

Il comitato si riunisce almeno ogni semestre ed altresì ogni qualvolta il Ministro della sanità lo ritenga opportuno».

— Si trascrivono gli articoli 10 e 11 del D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927:

«Art. 10. — Per l'espletamento dei compiti indicati dall'art. 7 del presente decreto, presso il Ministero della sanità è costituita una commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:

il direttore generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanità che la presiede;

un funzionario tecnico della Direzione generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanità;

un funzionario tecnico della Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;

un funzionario tecnico della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

cinque funzionari tecnici dell'Istituto superiore di sanità, di cui un esperto nell'inventario nazionale delle sostanze chimiche, un esperto nelle proprietà chimico-fisiche, un esperto nelle proprietà tossicologiche, un esperto nelle proprietà mutagenetiche, cancerogenetiche e teratogenetiche, un esperto nelle proprietà ecotossicologiche delle sostanze chimiche;

due funzionari della Direzione generale per la produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione generale per la pubblica sicurezza ed uno della Direzione generale per la protezione civile;

un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un funzionario tecnico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro.

Per lo svolgimento dei lavori, la commissione può organizzarsi in sottogruppi ed avvalersi dell'opera di esperti secondo la legislazione vigente.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario delle carriere direttive tecniche del Ministero della sanità.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati».

«Art. 11. — La commissione, di cui al precedente art. 10, provvede:

a) ad esaminare le notifiche di cui agli articoli 6 e 7, con particolare riferimento ai compiti assegnati al Ministero della sanità;

b) ad esprimere parere sulle proposte di classificazione ed etichettatura, nonché sulle proposte di raccomandazioni per la sicurezza di impiego delle sostanze notificate;

c) ad esprimere parere, su richiesta del Ministro della sanità, su ogni altra questione inerente alle sostanze ed ai preparati pericolosi relativamente agli aspetti considerati dalla vigente normativa;

d) a promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio superiore di sanità».

— Il testo dell'art. 15, commi 2 e 3, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è il seguente:

«Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale e di controllo sull'impiego del fondo sanitario nazionale, il Ministro della sanità è autorizzato a stipulare una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo i criteri e in conformità con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza dei competenti organi, dei compiti di analisi, progettazione e supporto all'amministrazione sanitaria centrale, compreso il Consiglio sanitario nazionale, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai fini della realizzazione, della messa in funzione e della eventuale temporanea gestione del sistema informativo sanitario in sede centrale e in sede locale, a richiesta delle unità sanitarie locali e delle regioni o, in via sostitutiva, in caso di persistente inadempienza.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 791:

«Art. 5. — Per far fronte a motivate esigenze del Servizio centrale della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, che non possa essere soddisfatto mediante il personale dei ruoli del Ministero della sanità, il Ministro della sanità può autorizzare, nel limite massimo di venti unità:

a) la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, di personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari;

b) il comando di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici.

La utilizzazione del personale di cui alla lettera *a)* è disposta a tempo determinato con provvedimento del Ministro della sanità di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sentito l'interessato».

— Si trascrive l'art. 16, comma 3, del D.P.C.M. 10 febbraio 1984: «Con decreto del Ministro della sanità viene fissata la composizione di una commissione tecnico-consultiva per affiancare l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio nazionale delle ricerche nell'espletamento dei compiti di cui sopra. In ogni caso tale commissione deve comprendere esperti designati dalle società scientifiche del settore».

— Si riporta l'art. 16, comma 1, del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254: «I Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per consentire una migliore organizzazione dei servizi connessi all'attività relativa ai controlli ed alle formalità di cui al presente decreto e la mobilità del personale, possono disporre con propri decreti, in deroga all'art. 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e agli articoli 1, 2 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614:

a) variazioni del numero delle circoscrizioni, del livello e delle sedi degli uffici periferici preposti ai servizi, di cui al presente decreto;

b) variazioni delle dotazioni organiche di personale previste per ciascun ufficio periferico dipendente nei limiti della dotazione globale;

c) la determinazione dei criteri di assegnazione di personale da uno ad altro ufficio, fuori dei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, in relazione alle esigenze derivanti dalla mutata disciplina e dalle variazioni di volume del traffico».

— Il testo dell'art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, è il seguente:

«Art. 4. — È istituita con decreto del Ministro della sanità una commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:

a) tre funzionari del Ministero della sanità di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;

b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;

e) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;

f) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

g) tre esperti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;

h) cinque esperti designati dagli enti aventi come finalità la protezione degli animali;

i) un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;

l) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;

m) un esperto designato dagli istituti zooprofilattici sperimentali;

n) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Per ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il Ministro della sanità può nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I membri della commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

La commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno.

La commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, dell'articolo precedente».

— Si riporta l'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1986, n. 462: «2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di:

a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza».

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, è il seguente:

«Art. 15 (*Organi consultivi*). — Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi consultivi e propositivi:

a) la commissione istituita dal Ministro della sanità con decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di volta in volta con un rappresentante designato dalla regione, dal comune o dall'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale ha sede l'attività industriale di cui all'art. 4, nonché con l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco e con il comandante provinciale dei medesimi, competenti per territorio;

b) il comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985».

— Si trascrive l'art. 38 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566:

«Art. 38 (*Ricorso avverso il giudizio di non idoneità psicofisica*). — 1. Avverso il giudizio di non idoneità psicofisica permanente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'esito della visita medica, alla commissione medica di appello, nominata dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro della difesa.

2. La commissione medica di appello è composta di cinque membri, di cui due ufficiali medici C.S.A. in s.p.e. dell'Aeronautica militare e tre medici, di cui uno specialista in medicina aeronautica e spaziale e due funzionari medici dei ruoli del Ministero della sanità. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Ministero della sanità.

3. Il Ministero della sanità dispone la visita di appello invitando il ricorrente a presentarsi dinanzi alla commissione medica di appello.

4. L'interessato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di sua fiducia. La commissione, qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.

5. Prima di formulare il suo giudizio la stessa commissione può disporre eventuali ulteriori accertamenti sanitari e può richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove d'abilità in volo da parte del Ministero dei trasporti.

6. Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, dipendente dalle aziende di navigazione aerea, l'organo d'appello è quello indicato dall'art. 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859».

— Si riporta l'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37: «2. Il potere di accesso presso le unità sanitarie locali per le esigenze della programmazione sanitaria, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, è integrato con la potestà di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unità sanitarie locali e sull'attuazione del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi a questo fine di personale comandato, fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali».

— Si riporta l'art. 25, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 38: «5. Presso il Ministero della sanità è istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanità. Nell'ambito dell'osservatorio è istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali».

— Si trascrive l'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107:

«Art. 12. — 1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale.

2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto vengono disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta da 4 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dal Consiglio sanitario nazionale; 5 rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari o delle loro federazioni più rappresentative sul piano nazionale; 2 esperti designati dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da emofilia, talassemia e leucemia; 9 esperti designati dal Ministro della sanità, di cui 3 scelti fra i medici dirigenti generali del Ministero della sanità e i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, 3 scelti tra primari ospedalieri e docenti universitari e 3 indicati dalle società ematologiche di immunoematologia e trasfusione del sangue ed emaferesi, 1 ufficiale medico della sanità militare designato dal Ministro della difesa. Un funzionario della carriera direttiva medica del Ministero della sanità con qualifica non inferiore alla ottava svolge le funzioni di segretario.

3. I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Agli stessi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e della legge 26 luglio 1978, n. 417, per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento.

4. La Commissione svolge le funzioni indicate negli articoli 1, 3, 8, 10, 11, 15 e 16 della presente legge. La Commissione formula altresì al Ministro della sanità, con riferimento all'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 11, comma 1, proposte sui criteri e le modalità per lo scambio e la cessione di unità di sangue e di emoderivati fra regioni o province autonome, nonché sulle iniziative concernenti la propaganda sulla donazione di sangue e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori di sangue o delle relative federazioni.

5. Il Ministro della sanità, nel formulare il piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e quindi dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, definisce un programma specifico per le attività trasfusionali. In relazione alla elaborazione di tale programma specifico, la Commissione determina una proposta di programma triennale riguardante il complesso delle proprie competenze».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135, è il seguente: «1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:

a) interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le modalità previste dall'azione programmata del piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanità;

b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, con priorità per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti esigenze assistenziali;

c) assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera *b)*, e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990;

d) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza e con corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi;

e) potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno 1990;

f) potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime;

g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità previste dalla tabella *B*, quadro I, lettere *a)* e *b)*, quadro II, lettere *a)* e *b)*, quadro III, lettera *a)* e quadro IV, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519 e successive modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1° gennaio 1991, rispettivamente di 4, 20, 5, 5, 5 e 20 unità. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità sono adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, in modo da assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni. Le unità di personale di cui ai quadri II, III e IV, portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio».

— Si riporta l'art. 7 del D.L. 27 gennaio 1992, n. 120:

«Art. 7 (*Coordinamento delle attività di buone pratiche di laboratorio*). — 1. Il Ministro della sanità, attraverso l'attività coordinata, dei propri uffici, relativa alle buone pratiche di laboratorio provvede a:

a) formare e tenere l'elenco generale di cui al comma 1 dell'art. 9;

b) curare l'elaborazione e l'attuazione del programma di cui all'art. 8;

c) curare gli atti relativi alla predisposizione della lista nazionale degli ispettori di buone pratiche di laboratorio di cui al comma 2 dell'art. 4;

d) predisporre la relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9».

— Si trascrivono gli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257:

«Art. 4 (*Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto*). — 1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato, da questi delegato».

«Art. 5 (*Compiti della commissione*). — 1. La commissione di cui all'art. 4 provvede:

a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'art. 10;

b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;

c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;

d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;

f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Si trascrive l'art. 3, comma 10, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: «10. Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresì integrato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270».

— Si riporta l'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 541:

«2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità, sentita la commissione di esperti prevista dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

3. La commissione di cui al comma precedente, nominata dal Ministro della sanità e rinnovata ogni tre anni, è costituita da:

a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;

b) otto membri appartenenti al Ministero della sanità e all'Istituto superiore di sanità;

c) quattro medici, di cui tre docenti universitari;

d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo del Ministero della sanità.

5. Il parere della commissione non è obbligatorio nei seguenti casi:

a) se il messaggio pubblicitario non può essere autorizzato, risultando in evidente contrasto con le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, comma 1, lettera *b)*, e dell'art. 5, lettere *c)*, *f)* e *n)*;

b) se il messaggio è destinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed è stato approvato da un istituto di autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicità dei medicinali di automedicazione riconosciuto dal Ministero della sanità;

c) se il messaggio costituisce parte di altro già autorizzato su parere della commissione».

— Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 30 gennaio 1993, n. 27, è il seguente:

«2. Il Ministro della sanità comunica agli altri Stati membri e alla commissione l'elenco in cui sono individuate le autorità competenti di cui all'art. 1, comma 1.

3. Gli uffici periferici di cui all'allegato *A* ferme restando le vigenti dotazioni organiche sono retti da medici veterinari con qualifica dirigenziale».

— Si riporta l'art. 15 del D.L. 3 marzo 1993, n. 91:

«Art. 15. — 1. Presso il Ministero della sanità è costituita una commissione interministeriale di coordinamento presieduta dal direttore generale della direzione generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanità o da un suo sostituto e composta da:

a) due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri della sanità, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Dipartimento della protezione civile;

b) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

c) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.

2. Per lo svolgimento dei lavori, la commissione può organizzarsi in sottogruppi ed avvalersi dell'opera di esperti secondo la legislazione vigente.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della sanità.

4. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

5. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) esamina le notifiche di cui agli articoli 8, 9 e 10 ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di applicazione dell'art. 16;

b) esprime parere, su ogni altra questione relativa agli aspetti considerati dal presente decreto;

c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici istituito ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142».

— Per il testo dell'art. 18, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si veda in nota all'art. 5.

94G0128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1994, n. 197.

Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante norme per il coordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Considerata l'opportunità di provvedere con separati regolamenti all'attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, e dall'art. 6, comma 2, lettera *b)*, concernenti il riordinamento o la soppressione degli organi consultivi, dall'art. 6, comma 1, lettera *c)*, concernente il riordinamento o la soppressione degli enti vigilati dal Ministero; dall'art. 6, comma 2, lettere *c)* e *d)*, concernenti, rispettivamente, il riordinamento degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e l'istituzione di una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito con legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate, fatte salve le competenze degli altri dicasteri nonché le funzioni da attribuire alle regioni ed alle province autonome e la distribuzione dell'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli articoli 2, comma 9, e 6, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 491 del 1993, è articolato nelle seguenti partizioni primarie, cui sono preposti dirigenti generali.

1) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali;

2) Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali;

3) Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche;

4) Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

5) Direzione generale dei servizi generali e del personale.

2. I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano o coordinano, anche in collegamento funzionale con le direzioni generali interessate, le attività di volta in volta individuate dal Ministro.

3. Il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi fanno parte del Ministero, con organizzazione ed organici distinti. Fino all'attuazione della riforma legislativa prevista dall'art. 6, comma 6, della legge n. 491 del 1993, continuano ad applicarsi agli stessi e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) le vigenti disposizioni.

Art. 2.

1. Allo scopo di favorire la reciproca conoscenza dei problemi ed il coordinamento delle relative attività il Ministro convoca periodicamente la Conferenza dei dirigenti generali del Ministero.

2. Per la trattazione integrata di affari d'interesse comune e per agevolare l'interscambio, a livello tecnico, di informazioni e di valutazioni con i comitati di cui all'art. 3, comma 7, il Ministro può istituire, con decreto, comitati di gestione, composti da funzionari del Ministero, dell'AIMA, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo forestale dello Stato nonché da rappresentanti degli altri Ministeri interessati e delle regioni e da esperti nominati dal Ministro.

3. Anche indipendentemente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i direttori generali sono tenuti a far trattare in modo associato dai propri uffici e da quelli delle altre direzioni generali e dell'AIMA, gli affari di competenza congiunta, assicurando in particolare lo stretto collegamento, fin dal momento iniziale, tra attività di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie e internazionali ed attività di elaborazione delle politiche nazionali e di applicazione delle une e delle altre.

Art. 3.

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

3. Il gabinetto e l'ufficio legislativo collaborano con il Ministro e lo assistono nel coordinamento dell'attività amministrativa, interna ed esterna, degli uffici del Ministero, nei rapporti col Parlamento e con gli altri organi costituzionali e nell'elaborazione normativa.

4. Il gabinetto sovraintende, anche per mezzo di consiglieri ministeriali all'uopo incaricati, in particolare, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, ne verifica la coerente attuazione e riferisce al Ministro per la tempestiva adozione, da parte di questo, degli opportuni indirizzi e interventi correttivi.

5. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica.

6. Alle dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il servizio di controllo previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

7. Sono costituite presso il gabinetto le segreterie del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, del Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia, del Comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali e della Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare.

Art. 4.

1. La Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali svolge le seguenti funzioni:

a) partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie in materia di politiche dei mercati;

b) partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie in materia di produzione agroindustriale di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)*, della legge n. 491 del 1993 e in materia di concorrenza in agricoltura e nell'agroindustria;

c) attuazione sul piano interno, d'intesa con l'AIMA e le altre direzioni generali interessate, delle determinazioni comunitarie di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) indirizzo e coordinamento degli interventi socio-strutturali comunitari in favore delle aziende agricole finanziati dal Fondo agricolo europeo; misure di accompagnamento della politica agricola comunitaria;

e) orientamento delle politiche nazionali di programmazione e d'intervento per la regolazione dei mercati;

f) partecipazione alle attività degli organismi internazionali ed alla preparazione degli accordi internazionali, salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera *r)*, nonché ai rapporti agricoli multilaterali e bilaterali con Paesi terzi; tenuta del *Codex alimentarius*;

g) iniziative in materia di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari italiani;

h) partecipazione alle iniziative di cooperazione agricola con i Paesi in via di sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *r)*;

i) affari concernenti il FEOGA e relativi rapporti finanziari.

2. Le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *f)* del comma 1 si svolgono d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ferme restando le competenze di coordinamento nelle materie internazionali e comunitarie spettanti al Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 5.

1. La Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali ha competenza in materia di:

a) programmazione delle politiche nazionali della produzione agricola, d'intesa con le altre direzioni generali interessate;

b) produzione agroindustriale di cui all'art. 2, commi 3 e 4, lettera *b)*, della legge n. 491 del 1993;

c) gestione del fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero e rapporti con la RIBS S.p.a.;

d) interventi nazionali sulle strutture di trasformazione ed interventi relativi alle iniziative di cooperazione di valenza nazionale;

e) adempimenti di competenza del Ministero riguardo al credito agrario;

f) ricerca e sperimentazione agraria e agroindustriale;

g) associazionismo agricolo, accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88;

h) orientamento dei consumi, determinazione degli standards di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, educazione alimentare;

i) tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e attestazione di specialità dei prodotti agroalimentari;

l) interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame e tenuta dei libri genealogici; collaborazione con il Ministero della sanità in materia veterinaria e zootecnica;

m) regolamentazione e tutela del materiale di propagazione delle specie vegetali, con esclusione di quelle forestali; tenuta dei registri di varietà; cintura fitosanitaria;

n) tariffe dei servizi all'agricoltura, mezzi di produzione, energia, omologazione macchine e attrezzature;

o) ecologia agraria, difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche e difesa dall'inquinamento derivante dall'attività agricola;

p) fondo di solidarietà nazionale, consorzi di difesa;

q) indirizzo e coordinamento delle attività di agriturismo, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730;

r) partecipazione alla preparazione di accordi internazionali e all'impostazione di iniziative di cooperazione nelle materie tecnico-scientifiche riguardanti il settore agricolo e quello agroindustriale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ferme restando le competenze di coordinamento nelle materie internazionali e comunitarie spettanti al Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

s) compiti di coordinamento nel campo della protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio ai sensi della legge 11 gennaio 1992, n. 157.

Art. 6.

1. La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche ha competenza in materia di:

a) politica forestale e montana negli aspetti protettivi, produttivi e ambientali;

b) partecipazione all'elaborazione di direttive e regolamenti comunitari inerenti il comparto forestale;

c) interventi di carattere nazionale nella materia sub *a)*;

d) adempimenti relativi alle convenzioni internazionali in materia di protezione della fauna e della flora, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera *e)*;

e) ricerca e sperimentazione in materia forestale;

f) attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera *m)*, limitatamente alle specie forestali;

g) polizia forestale e ambientale;

h) programmazione e coordinamento nonché attività e interventi di carattere nazionale per la prevenzione degli incendi boschivi e la difesa dagli stessi;

i) istruttoria per il coordinamento delle iniziative regionali nella elaborazione dei piani di irrigazione;

l) interventi strutturali di carattere nazionale relativamente all'irrigazione, alla bonifica e alla sistemazione del territorio;

m) assetto, anche urbanistico, del territorio rurale, disciplina e salvaguardia dell'ambiente naturale;

n) iniziative per la difesa del suolo;

o) affari concernenti le funzioni di cui all'art. 2, comma 4, lettera *d)*, della legge n. 491 del 1993.

2. La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche esercita le funzioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, e sovraintende alla gestione dei beni dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali e di quelli di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Le funzioni di cui alle lettere *h)*, *m)* ed *n)* del comma 1 sono svolte fatte salve le competenze degli altri dicasteri.

Art. 7.

1. La Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ha competenza in materia di:

a) programmazione, ricerca e assistenza tecnico-scientifica delle attività di pesca e di acquacoltura;

b) produzione ittica;

c) commercializzazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;

d) partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie e disciplina nazionale della pesca, rapporti con i Paesi terzi, controlli e accordi;

e) protezione della fauna ittica e della flora acquatica.

Art. 8.

1. La Direzione generale dei servizi generali e del personale svolge le seguenti funzioni:

a) gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e supporto tecnico al responsabile dei sistemi informativi automatizzati mediante apposito servizio, ai sensi dell'art 11 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n 39;

b) statistica agraria e agroalimentare;

c) promozione di studi e ricerche finalizzati all'agricoltura;

d) informazione, anche attraverso la radiotelevisione, nelle materie agricole e agroindustriali e promozione commerciale dei relativi prodotti in campo nazionale ed internazionale;

e) amministrazione del personale del Ministero, con esclusione di quello appartenente al Corpo forestale dello Stato e all'Ispettorato centrale repressione frodi;

f) gestione dei beni demaniali e patrimoniali di pertinenza del Ministero stesso, esclusi quelli del Corpo forestale dello Stato e quelli di cui all'art. 6, comma 2;

g) predisposizione del bilancio del Ministero;

h) vigilanza sugli enti operanti in agricoltura sottoposti alla tutela o vigilanza del Ministero, compresi gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, gli enti di bonifica e trasformazione fondiaria, i consorzi agrari e, per la residua competenza amministrativa, le gestioni di ammasso;

i) cura delle relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;

l) studio e trattazione, con i Ministeri competenti, delle questioni tributarie e previdenziali concernenti l'agricoltura e le foreste, l'agroindustria e la pesca;

m) controllo ispettivo ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 491 del 1993.

Art. 9.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il D.Lgs. n 29/1993 reca. «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421» Si trascrive il testo del relativo art 6, come sostituito dall'art 4 del D Lgs. 23 dicembre 1993, n 546:

«Art 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche)*. — 1 Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili

5. L'art. 5. comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art 16 dello stesso decreto

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7 Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»

- Il comma 1 dell'art 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art 74 del D Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge,

e) *(soppressa)*

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Note all'art 1

— La legge n 491/1993 reca· «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» Si trascrivono il comma 9 dell'art 2 ed il comma 1, lettera *a)*, dell'art 6 della predetta legge

«Art. 2, comma 9 — Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato, indica le funzioni che sono attribuite alle regioni e province autonome, relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*»

«Art. 6, comma 1, lettera *a)*. — 1 Il Governo, con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi del D Lgs. 3 febbraio 1993, n 29, e dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n 400, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a.

a) definire l'organizzazione degli uffici del Ministero, e distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra Ministero e regioni in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni».

Il testo del comma 6 dell'art 6 della medesima legge n 491 1993 è così formulato:

«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'art, 2, comma 6, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dalla stessa, e disegni di legge ispirati ai principi di cui all'art 1, per la riforma:

a) del Corpo forestale dello Stato;

b) dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

c) dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

Note all'art. 3

— Si trascrivono gli articoli 3 e 14 del citato D.Lgs n 29/1993, come sostituiti, rispettivamente, dall'art 2 del D Lgs 10 novembre 1993, n. 470, e dall'art 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

«Art 3 *(Indirizzo politico-amministrativo funzioni e responsabilità)* — 1 Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2 Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3 Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi»

«Art 14 *(Indirizzo politico amministrativo)* — 1 Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art 3 comma 1 A tal fine periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati

2 In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3 Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri»

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art 20 del citato D.lgs. n 29/1993, come sostituito dall'art 6 del D lgs 10 novembre 1993, n 470. «2 Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo»

Note all'art 4

— La lettera *b)*, comma 4, dell'art 2 della citata legge n 491/1993 prevede il trasferimento al Ministero, nei limiti di cui al comma 3 (v in nota all'art 5), delle funzioni «in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»

— Il D P R n. 18/1967 reca. «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»

Note all'art. 5

— Si trascrive il testo del comma 3 dell art 2 della citata legge n 491/1993 (per il testo della lettera *b)* del comma 4 si veda in nota all'art 4)

«3 Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agroalimentari ed agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n 88, ai mercati agricoli e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, lettera *a)*, nonché alle competenze statali in materia di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolge le seguenti funzioni.

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri,

b) attività necessarie ad assicurare la partecipazione della Repubblica italiana all'elaborazione delle politiche comunitarie, tenendo conto delle linee di politica agricola individuate dal Comitato di cui al comma 6,

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,

d) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento nel rispetto delle procedure di cui all'art 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati,

e) attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n 157, ferme restando le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle regioni stabilite dall'art. 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione».

— La legge n. 88/1988 reca: «Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli».

— La legge n. 730/1985 reca. «Disciplina dell'agriturismo»

— Il D P R. n 18/1967 reca· «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».

— La legge n. 157/1992 reca: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Note all'art 6

— La lettera *d)*, comma 4, dell'art 2 della citata legge n. 491/1933 prevede il trasferimento al Ministero, nei limiti di cui al comma 3 (v. in nota all'art 5), delle funzioni «in materia di opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria della acque irrigue di rilevanza nazionale, ivi comprese quelle già esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 dicembre 1992, n 488, ed agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n 96, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale connesso, da adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso art 3 della citata legge n 488 del 1992»

— Il testo dell'art. 2 del D Lgs n 804/1948 (Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato) e il seguente·

«Art 2 — I servizi forestali sono esercitati al centro da una Direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la quale presiede anche all'amministrazione del personale forestale.

La Direzione generale sostituisce il Comando centrale della soppressa Milizia nazionale forestale già previsto nell'art. 1 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 Conseguentemente è istituito un posto di Direttore generale (grado 4°)

Ai servizi di ragioneria provvede la Ragioneria centrale presso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

— Si trascrive inoltre l'art 33 della legge n 991/1952 (Provvedimenti in favore dei territori montani):

«Art 33 *(Direzione generale per l'economia montana e per le foreste)* — La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di Direttore generale per l'economia montana e per le foreste. Oltre le funzioni fin qui esercitate, alla suddetta Direzione generale spetta anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attività contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali è prevista l'erogazione».

— L'art 68 del D P.R n 616/1977, in materia di delega e di trasferimenti di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è così formulato

«Art 68 *(Azienda di Stato per le foreste demaniali)* – L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione.

Dal trasferimento sono esclusi i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato, i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva della aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa

Dal trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all'art 113

Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse

L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto *c)*, dell'art. 71, può avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni»

Note all'art 8

— L'art. 11 del D Lgs n 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n 421) è così formulato.

«Art. 11. — 1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorità, riservano una quota dei posti di dirigente della dotazione complessiva della medesima qualifica per l'inquadramento del personale specifica-

mente qualificato nello svolgimento di attività relative ai sistemi informativi automatizzati, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica.

2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi informativi impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati.

3. Il personale addetto alle attività relative ai sistemi informativi automatizzati può essere tenuto alle prestazioni lavorative anche in ore notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi ed i turni previsti dai contratti collettivi».

— Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993, già citato, come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 12 *(Ufficio relazioni con il pubblico)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario».

— Il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge n. 491/1993, già citata, è così formulato: «3. Presso il Ministero opera un servizio ispettivo, nell'ambito del personale esistente, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità degli interventi di mercato e della erogazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo disposte dall'AIMA, anche avvalendosi del reparto operativo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 8, per l'effettuazione di accessi ed ispezioni presso le imprese».

94G0224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Marsico Nuovo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Marsico Nuovo (Potenza) ed il sindaco nella personale del signor Domenico Vita;

Considerato che, per effetto della sentenza della Suprema Corte di cassazione, emessa in data 24 gennaio 1994, il predetto amministratore è decaduto di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera *c)*, e 4-*quinquies* dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marsico Nuovo (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marsico Nuovo (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Domenico Vita.

Il predetto amministratore, in data 23 aprile 1993, è stato condannato in secondo grado dalla corte d'appello di Potenza — in riforma della sentenza di primo grado che lo aveva assolto a otto mesi di reclusione per i reati di cui agli articoli 110, 112, n. 1, e 479 del codice penale.

La citata sentenza è passata in giudicato per effetto della decisione della Suprema Corte di cassazione, emessa in data 24 gennaio 1994. Conseguentemente il sig. Domenico Vita è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera *c)*, e 4-*quinquies* dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marsico Nuovo (Potenza).

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Rionero in Vulture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Rionero in Vulture (Potenza), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rionero in Vulture (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Porretti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rionero in Vulture (Potenza) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da diciassette consiglieri.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1056/13-12/Gab. del 9 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rionero in Vulture (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Porretti.

Roma, 12 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Moliterno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Moliterno (Potenza), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su venti assegnati dalla legge e del precedente decesso di un altro componente del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Moliterno (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mauro Viggiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Moliterno (Potenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove consiglieri e del precedente decesso di un altro componente del civico consesso, avvenuto in data 19 ottobre 1993.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 741/13-12/Gab del 24 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Moliterno (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mauro Viggiano.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cascina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cascina (Pisa), a causa delle dimissioni presentate da trenta consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cascina (Pisa) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Celestino Di Carlo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cascina (Pisa) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 marzo 1994, da ventinove consiglieri, che si aggiungono a quelle presentate il giorno precedente da un altro membro del civico consesso.

Il prefetto di Pisa, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 513 13/1-Gab. del 2 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cascina (Pisa) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Celestino Di Carlo.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Torreglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Torreglia (Padova), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torreglia (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Marchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torreglia (Padova) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nei giorni 28 febbraio e 4 marzo 1994, complessivamente da undici consiglieri.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torreglia (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Marchese.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tropea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 febbraio 1994, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 528/13.4/Gab. del 10 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tropea.

Roma, 12 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Carpino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Carpino (Foggia), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carpino (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Varanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carpino (Foggia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 23 dicembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, il sindaco, benché reiteratamente sollecitato dal prefetto, non ha mai convocato il consiglio per la rielezione del nuovo esecutivo

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 669/13 1/Gab del 22 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carpino (Foggia) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Varanelli.

Roma, 12 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1977

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Reggello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Reggello (Firenze), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Reggello (Firenze) è sciolto.

Art. 2.

Il dott.ssa Maria Laura Simonetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Reggello (Firenze) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 28 dicembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 17 gennaio 1993, del 17 e 25 febbraio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Firenze ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 09301895/13.3-Gab. del 28 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Reggello (Firenze) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Maria Laura Simonetti

Roma, 12 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Desenzano del Garda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Desenzano del Garda (Brescia), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Desenzano del Garda (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Camillo Andreana è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Desenzano del Garda (Brescia) - al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nei giorni 24 e 25 febbraio 1994, complessivamente da quindici consiglieri.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 392/13.1/Gab del 26 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Desenzano del Garda (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Camillo Andreana.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cazzago San Martino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cazzago San Martino (Brescia), a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cazzago San Martino (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Ruocco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cazzago San Martino (Brescia) - al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa, dapprima delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, in data 14 gennaio 1994, e, successivamente, delle dimissioni presentate, in data 18 febbraio 1994 da tutti i consiglieri.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 313/Gab del 19 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimesso l'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cazzago San Martino (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Luisa Ruocco.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Anghiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Anghiari (Arezzo), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anghiari (Arezzo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Bartoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Anghiari (Arezzo) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 marzo 1994, da undici consiglieri.

Il prefetto di Arezzo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 346/Gab. del 3 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anghiari (Arezzo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Renato Bartoli.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1981

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Jesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Jesi (Ancona), a causa delle dimissioni presentate da ventuno consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Jesi (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Abramo Barillari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Jesi (Ancona) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 e 15 febbraio 1994, complessivamente da ventuno consiglieri.

Il prefetto di Ancona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 211/13.1/Gab del 18 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Jesi (Ancona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Abramo Barillari.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Barletta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Barletta (Bari), a causa delle dimissioni presentate da trentatre consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barletta (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Troiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Barletta (Bari) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 febbraio 1994, da trentatre consiglieri.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 793 13 2/Gab. del 10 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barletta (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Troiano.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Monopoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monopoli (Bari), a causa delle dimissioni presentate da ventiquattro consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monopoli (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Giulitto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monopoli (Bari) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 febbraio 1994, da ventiquattro consiglieri.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1286/13 1/Gab. del 1° marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monopoli (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Giulitto.

Roma, 12 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Albano Sant'Alessandro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Albano Sant'Alessandro (Bergamo), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Radassao è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 7 febbraio 1994, da diciassette consiglieri.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 447/13.3/Gab. del 12 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che la quasi totalità del corpo consiliare ha rassegnato le dimissioni, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Angelo Radassao.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cisano Bergamasco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cisano Bergamasco (Bergamo), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cisano Bergamasco (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ettore Cucini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cisano Bergamasco (Bergamo) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 febbraio 1994, da undici consiglieri.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 407/13.3/Gab del 12 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cisano Bergamasco (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ettore Cucini.

Roma, 12 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1986

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Omobono Imagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sant'Omobono Imagna (Bergamo), a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri su quindici assegnati dalla legge, che si aggiungono alla decadenza di un altro membro del civico consesso, non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Omobono Imagna (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Di Marco Pizzongolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Omobono Imagna (Bergamo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 7 febbraio 1994, da sei consiglieri, che si aggiungono alle precedenti dimissioni di un altro consigliere, presentate il 28 gennaio 1994, ed alla decadenza di un altro membro del civico consesso, avvenuta nel gennaio 1991.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 466/13.3/Gab del 12 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Omobono Imagna (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sebastiano Di Marco Pizzongolo.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Castrovillari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castrovillari (Cosenza), a causa delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castrovillari (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Gonzales è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castrovillari (Cosenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 dicembre 1993, dal sindaco e da tutti i componenti della giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 20 dicembre 1993, del 17, 26 e 31 gennaio e del 1° febbraio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 547/13.3/Gab. del 2 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castrovillari (Cosenza) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Gonzales.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Roggiano Gravina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Roggiano Gravina (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roggiano Gravina (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roggiano Gravina (Cosenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nei giorni 24 e 25 febbraio 1994, complessivamente da dieci consiglieri.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 988/13.4/Gab. del 28 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roggiano Gravina (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Corridonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Corridonia (Macerata), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corridonia (Macerata) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Viviana Pianesi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Corridonia (Macerata) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 febbraio 1994, da diciassette consiglieri.

Il prefetto di Macerata, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 916/Gab. del 28 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corridonia (Macerata) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Viviana Pianesi.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1990

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Tolentino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Tolentino (Macerata), a causa delle dimissioni presentate da ventiquattro consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1

Il consiglio comunale di Tolentino (Macerata) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Filomena Calisti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tolentino (Macerata) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 febbraio 1994, da ventiquattro consiglieri.

Il prefetto di Macerata, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 766/Gab. del 15 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tolentino (Macerata) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Filomena Calisti.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1991

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 marzo 1994

Modificazione allo statuto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza;

Vista la delibera del 28 settembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'art. 11 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 11 dello statuto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 11

(Omissis)

(Comma 2) Essi sono nominati dal consiglio di amministrazione di cui due su designazione rispettivamente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Ravenna e del Collegio dei ragionieri della provincia di Ravenna, le designazioni dovranno riguardare nominativi residenti nella zona in cui opera la società bancaria conferitaria.

(Comma 3) Almeno uno dei sindaci è da scegliersi fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o, allorché verrà attivato, nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 68

(Omissis)

(Comma 6) Il revisore più anziano di carica fra quelli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o, se istituito, nel registro dei revisori contabili ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

94A2038

DECRETO 3 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio,

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola;

Viste le delibere del 9 settembre 1993 e 28 settembre 1993 con le quali rispettivamente il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci della predetta Fondazione, hanno approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 3, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 19 e 22 nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 23 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 19 e 22 e l'abrogazione dell'art. 23 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Resta in ogni caso fermo, per la Fondazione, l'obbligo di adeguare le norme statutarie alle disposizioni sulla incompatibilità di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 3

(Omissis)

(Comma 3). Esso si incrementa per effetto di:

nuove acquisizioni;

accantonamenti a riserva di qualunque specie.

(Omissis)

Art. 4

(Omissis)

(Comma 6). Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa la Fondazione può valersi, fino a quando detiene il controllo della società bancaria, di personale distaccato da quest'ultima o da società dalla stessa controllate.

Art. 6

(Omissis)

(Comma 3). Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità (così come previsto dal decreto legislativo n. 481/92) e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

(Omissis)

Art. 9

(Comma 1). L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio con lettera raccomandata al domicilio dei soci, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei revisori, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima purché almeno un'ora dopo.

(Omissis)

Art. 10

(Comma 4). Per la nomina dei soci, dei componenti del consiglio di amministrazione e dei revisori, in caso di parità di voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei votanti.

(Omissis)

Art. 11

(Omissis)

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

(Comma 3). I componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

(Comma 4). I componenti il consiglio devono essere scelti tra i soci, persone fisiche, e debbono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità (così come previsto dal decreto legislativo n. 481/92) e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

(Comma 5). Gli amministratori nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per dimissioni o altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

(Omissis)

(Comma 7). Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che, in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso, e coloro che perdono la qualità di socio. La decadenza opera di diritto con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Comma 8). Decade altresì l'amministratore che, senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, in tal caso l'amministratore non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 16

(Omissis)

(Comma 6). I componenti il collegio di revisori debbono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità (così come previsto dal decreto legislativo n. 481/92) e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 19

(Omissis)

(Comma 3). Attesta la conformità agli originali delle copie e degli estratti dei verbali dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione.

(Comma 4). In caso di assenza o impedimento del segretario generale ne adempie le funzioni il dipendente all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

(Comma 5). Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

(Comma 6). Le funzioni di segretario generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione fino a quando questa detenga la maggioranza assoluta nella S.p.a. conferitaria.

Abrogato.

Art. 22

(Omissis)

(Comma 2). Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori della conferente Cassa di risparmio di Imola in carica alla data del 1° gennaio 1994, permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa e comunque fino all'entrata in carica dei successori.

(Omissis)

(Comma 5) - Abrogato.

Art. 23

Abrogato.

94A2039

DECRETO 3 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Vista la delibera del 14 gennaio 1994, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche dell'art. 11, dell'art. 19, dell'art. 20, dell'art. 26, dell'art. 31 - Disposizioni transitorie, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito,

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche apportate all'art. 11, all'art. 19, all'art. 20, all'art. 26, all'art. 31 - Disposizioni transitorie, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Resta in ogni caso fermo, per la Fondazione, l'obbligo di adeguare le norme statutarie alle disposizioni sulla incompatibilità di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 11.

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci delibera:

(Omissis);

c) la nomina dei componenti il collegio dei revisori, nonché l'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli stessi

(Omissis)

Art. 19.

Consiglio di amministrazione

(Omissis).

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti, il cui mandato non sia scaduto, e durano in carica fino al termine del loro mandato di consigliere. Possono essere confermati nella carica per la durata massima complessiva corrispondente a due mandati di consigliere

(Omissis).

Art. 20

Indennità di carica e rimborsi spese

La misura delle indennità di carica e delle medaglie di presenza spettanti al presidente, al vice presidente, ai consiglieri, ai revisori dei conti sono determinate dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può peraltro determinare dei compensi a favore degli amministratori investiti di particolari incarichi

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico

Art. 26

Collegio dei revisori

Presso l'Ente è istituito il collegio dei revisori composto da tre revisori effettivi e due supplenti Esso funziona con le modalità e attribuzioni stabilite dagli articoli 2401, 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile

I revisori sono nominati preferibilmente tra i soci dell'assemblea dei soci con le modalità prescritte per la nomina degli amministratori Requisito per il conferimento dell'incarico è l'iscrizione agli albi dei ragionieri, dei dottori commercialisti e degli avvocati Almeno due dei revisori effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti Assume la presidenza del collegio il componente iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti più anziano di età

(Omissis).

Art. 31

Disposizioni transitorie

(Omissis).

Il presidente ed il vice presidente i cui mandati sono in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto rimangono nelle rispettive cariche fino alla scadenza dei mandati stessi.

Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori in carica al momento dell'entrata in vigore delle presenti variazioni continua, fino al 30 settembre 1994 (termine del secondo esercizio dalla data del conferimento) l'applicazione degli attuali compensi.

94A2040

DECRETO 3 marzo 1994

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste;

Viste le delibere del 16 settembre 1993 e del 18 novembre 1993, con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato, tra l'altro, le modifiche dell'art. 7, commi 1, 2, 3; dell'art. 8; dell'art. 13, commi 1, 2 e 4; dell'art. 17; nonché le modifiche concernenti l'inserimento dell'art. 22 - Disposizioni transitorie, dello statuto;

Visto il decreto-legge del 17 gennaio 1994, n. 33, concernente disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche apportate all'art. 7, commi 1, 2 e 3; all'art. 8; all'art. 13, commi 1, 2 e 4; all'art. 17 nonché le modifiche concernenti l'inserimento dell'art. 22 - Disposizioni transitorie, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Resta in ogni caso fermo, per la Fondazione, l'obbligo di adeguare le norme statutarie alle disposizioni sulla incompatibilità di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 7.

(Comma 1) Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri, così nominati:

tre dal comune di Trieste;

tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste,

uno dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

uno dalla provincia di Trieste,

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia,

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine,

due dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane

(Comma 2). Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, il presidente è scelto tra persone residenti da almeno un quinquennio nella provincia di Trieste.

(Comma 3) I membri del consiglio devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali, scientifiche e culturali che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quella della Fondazione;

c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche.

Essi devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per gli esponenti bancari In tema di responsabilità si applicano le norme dell'art. 2392 codice civile.

(Comma 4). La nomina non comporta rappresentanza, nell'organo amministrativo della Fondazione, degli enti dai quali proviene la nomina stessa

(Omissis)

Art. 8

(Comma 1) I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

(Omissis).

(Comma 3) - Eliminato.

(Omissis).

Art. 13

(Comma 1) Il collegio sindacale si compone di tre membri, cui sono attribuite le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile, da altre norme e leggi ad essi applicabili e dal presente statuto. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

(Comma 2). Un membro è nominato dal comune di Trieste, uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste ed uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

(Omissis).

(Comma 4) Almeno uno dei sindaci deve essere scelto fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti — ovvero allorché verrà attivato — nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per gli esponenti bancari.

(Omissis)

Art 17

(Omissis)

(Comma 3) Entro il 30 giugno di ciascun anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio relativo all'anno seguente.

(Omissis)

Art. 22.

(Comma 1). Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica al momento dell'entrata in vigore della presente norma statutaria mantengono il loro ufficio sino alla scadenza naturale del loro mandato e ciò anche in deroga al numero dei componenti il consiglio di amministrazione previsto all'art. 7, primo comma.

94A2041

DECRETO 3 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Viste le delibere del 10 dicembre 1993 e del 18 dicembre 1993, con le quali il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci della predetta Fondazione hanno approvato le modifiche dell'art. 19, primo, secondo, terzo e quarto comma; dell'art. 20; dell'art. 26, settimo comma, nonché le modifiche concernenti l'inserimento della lettera *g)* nell'art. 11 e dei commi 10 e 11 nell'art. 31 - Disposizioni transitorie, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche apportate all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4; all'art. 20; all'art. 26, comma 8, nonché le modifiche concernenti l'inserimento della lettera *g)* nell'art. 11 e dei commi 10 e 11 nell'art. 31 - Disposizioni transitorie, dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Resta in ogni caso fermo, per la Fondazione, l'obbligo di adeguare le norme statutarie alle disposizioni sulla incompatibilità di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 11.

Assemblea dei soci

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

(Omissis):

g) sulla misura dell'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori

(Omissis)

Art. 19.

Consiglio di amministrazione

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 15, ivi compreso il presidente e il vice presidente.

(Comma 2). I membri del consiglio vengono eletti, previa determinazione del loro numero, dall'assemblea fra i soci; durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili consecutivamente più di due volte.

(Comma 3). Il presidente e il vice presidente vengono nominati dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei componenti del consiglio stesso. La durata delle cariche di presidente e vice presidente si intende collegata alla qualifica di consigliere.

(Comma 4). I consiglieri eletti dall'assemblea in sostituzione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori

(Omissis).

Art. 20

Indennità di carica e rimborsi spese agli amministratori

L'indennità di carica spettante al presidente, al vice presidente e ai singoli componenti il consiglio di amministrazione è determinata annualmente dall'assemblea dei soci.

Agli stessi spetta il rimborso, anche in misura forfettaria da determinarsi da parte del consiglio di amministrazione delle spese sostenute in ragione del loro incarico

Art. 26

Collegio dei revisori

(Omissis)

(Comma 8) Al presidente del collegio dei revisori e ai singoli componenti, oltre al rimborso, anche in misura forfettaria stabilita dal consiglio di amministrazione, delle spese sostenute in ragione del loro incarico, spetta una indennità di carica nella misura stabilita dall'assemblea dei soci all'atto della nomina

Art. 31

Disposizioni transitorie

(Omissis)

(Comma 10) In deroga alle norme del presente statuto, il presidente e il vice presidente, rispettivamente nominati — per la durata di cinque anni — con decreto ministeriale del 13 gennaio 1993 e con decreto ministeriale del 25 febbraio 1993, restano ciascuno nella propria carica fino al 1998 e precisamente al fine di uniformare la scadenza di entrambi con quella dei consiglieri che andranno a scadere nello stesso anno — fino alla scadenza del mandato dei consiglieri suddetti.

(Comma 11). L'indennità di carica agli amministratori e ai revisori stabilita con decreto ministeriale del 5 aprile 1993 continua ad applicarsi fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla nomina degli amministratori e dei revisori

94A2042

DECRETO 8 marzo 1994

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia;

Vista la delibera del 22 febbraio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 16 nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del nono comma dell'art. 13; del terzo e quinto comma dell'art. 14 e l'inserimento dell'art. 20 nel titolo XI delle norme transitorie;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito,

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 16 nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del nono comma dell'art. 13; del terzo e quinto comma dell'art. 14 e l'inserimento dell'art. 20 nel titolo XI delle norme transitorie dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto

Art. 2.

Resta in ogni caso fermo, per la Fondazione, l'obbligo di adeguare le norme statutarie alle disposizioni sulla incompatibilità di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 4.

(Comma 1) La Fondazione, finché ne sia titolare, amministra la partecipazione acquisita nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria, di cui al precedente art. 1 e o nella società capogruppo del gruppo bancario controllante la società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 del presente statuto, per effetto del conferimento alla stessa delle azioni della «Cassa di risparmio di Venezia S.p.a.».

(Comma 2) La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 o dalla società capogruppo del gruppo bancario controllante la società per azioni bancaria conferitaria di cui all'art. 1, salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Partecipazioni, anche di controllo .. *(omissis)*

(Omissis)

Art. 5.

(Comma 1) - *(Omissis)*.

a) dal valore della partecipazione nella società per azioni conferitaria e/o nella capogruppo del gruppo bancario controllante la società per azioni conferitaria di cui all'art. 1 del presente statuto;

b) dal valore delle altre partecipazioni detenibili;

c) dagli altri cespiti e attività non conferiti alla società conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 dello statuto;

d) da un fondo di riserva, da investirsi nei modi stabiliti dalla legge, finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale, nonché ad acquisto di azioni della società conferitaria e/o della capogruppo del gruppo bancario controllante le medesima società per azioni conferitaria di cui alla precedente lettera *a)*, per l'aumento della partecipazione;

e) ex lettera *c)* del vigente statuto [invariato];

f) ex lettera *d)* del vigente statuto [invariato];

g) ex lettera *e)* del vigente statuto [invariato]

Art. 6

(Comma 1) - *(Omissis)*,

c) proventi straordinari

(Comma 2) - *(Omissis)*.

La riserva, comunque, è investita esclusivamente in titoli della «Cassa di risparmio di Venezia S.p.a.» e/o della capogruppo del gruppo bancario controllante la società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 del presente statuto e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato in attesa di essere impiegata per gli aumenti di capitale. [Abrogata l'ultima parte del comma 2]

(Comma 3) - [Invariato]

Comma 4 del vigente statuto - [Abrogato]

Nuovo comma 4. I proventi di natura straordinaria, ove non siano destinati alla riserva di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero a finalità gestionali sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte e alla sanità.

(Comma 5) L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e/o della capogruppo del gruppo bancario controllante la società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria, di cui all'art. 1 del presente statuto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 7

(Comma 1) La Fondazione può contrarre debiti con le società appartenenti al gruppo bancario il cui capogruppo e la società per azioni controllante la società conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 del presente statuto o ricevere *(omissis)*

(Omissis)

Art. 9

(Comma 1) - [Invariato]

(Comma 2) - [Invariato]

Comma 3 del vigente statuto - [Abrogato]

Nuovo comma 3 ex comma 4 del vigente statuto [invariato].

(Comma 4). Il consiglio di amministrazione nomina, nell'ambito dei propri membri, il presidente e il vice presidente della Fondazione che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

(Comma 5) Al presidente e al vice presidente compete una indennità di carica, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio dei revisori.

Art. 10

(Omissis)

(Comma 2) - *(Omissis)* di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 *(omissis)*.

Comma 3 del vigente statuto - [Abrogato]

Nuovo comma 3 ex comma 4 del vigente statuto *(omissis)* .. i dipendenti in servizio della Fondazione e delle società appartenenti al gruppo bancario facente capo alla società per azioni capogruppo, controllante la società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 del presente statuto. La decadenza opera *(omissis)*.

Art. 11

(Omissis)

(Comma 3) - *(omissis)*

a) *(omissis)*,

b) *(omissis)*,

c) la nomina del presidente e del vice presidente,

d) *(omissis)*,

e) *(omissis)*,

f) *(omissis)*,

g) l'acquisto e la cessione di azioni della società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria e/o della capogruppo del gruppo bancario controllante la società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 del presente statuto e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, nonché l'acquisto o la cessione di azioni delle altre società partecipate,

h) del vigente statuto [abrogata],

nuova lettera *h)* ex lettera *i)* del vigente statuto [invariato];

i) ex lettera *l)* del vigente statuto [invariato],

l) ex lettera *m)* del vigente statuto [invariato];

m) ex lettera *n)* del vigente statuto [invariato],

n) ex lettera *o)* del vigente statuto [invariato],

o) ex lettera *p)* del vigente statuto [invariato],

p) ex lettera *q)* del vigente statuto - le determinazioni in ordine all'utilizzo del voto nell'assemblea della società conferitaria dell'azienda bancaria e/o della capogruppo del gruppo bancario controllante la società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 del presente statuto e . . . *(omissis)*;

q) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e ai revisori, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 del presente statuto

(Omissis)

Art. 13

(Comma 9) - [Abrogato].

Art. 14.

(Comma 3) - [Abrogato].

Nuovo comma 3 ex comma 4 del vigente statuto [invariato].

(Comma 5) - [Abrogato].

Nuovo comma 4 ex comma 6 del vigente statuto [invariato]
Nuovo comma 5 ex comma 7 del vigente statuto [invariato]
Nuovo comma 6 ex comma 8 del vigente statuto [invariato]
Nuovo comma 7 ex comma 9 del vigente statuto [invariato]
Nuovo comma 8 ex comma 10 del vigente statuto [invariato]
Nuovo comma 9 ex comma 11 del vigente statuto [invariato]
Nuovo comma 10 ex comma 12 del vigente statuto [invariato]

Art. 15

(Omissis)

(Comma 8) Nell'ipotesi di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni sono esercitate dal dipendente distaccato di grado più elevato e con maggiore anzianità nel grado, o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.

(Comma 9) Di norma, le funzioni di vice segretario generale e del restante personale sono affidate a dipendenti distaccati dalle società appartenenti al gruppo bancario.

Comma 10 ex comma 8 del testo vigente [invariato]

Art. 16

(Comma 1) - *(Omissis)* per il tramite di società facenti parte del gruppo bancario .. *(omissis)*.

(Comma 2) Ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai revisori compete .. *(omissis)*.

(Comma 3) - [Abrogato]

Nuovo comma 3 ex comma 4 del vigente statuto - Nei casi previsti nel primo comma . *(omissis)*

Nuovo comma 4 ex comma 5 del vigente statuto [invariato]

Nuovo art. 20.

Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia, in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa. Pertanto il consiglio di amministrazione è allargato da 12 a 16 membri che diminuiranno fino a 12 via via che cessaranno dall'incarico i membri nominati al di fuori dei casi da *a)* a *g)* dell'art. 9 del presente statuto.

94A2043

DECRETO 8 marzo 1994

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, con sede in Verona;

Vista la delibera del 4 febbraio 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 10 e 15 dello statuto.

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito.

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 10 e 15 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, con sede in Verona, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro BARUCCI

ALLEGATO

Art. 10

(Omissis)

(Comma 2) Il consiglio di amministrazione può costituire commissioni tecniche e scientifiche finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali richiamati dal primo comma dell'art. 2, chiamando a farne parte accanto a componenti del consiglio stesso in funzione delle loro competenze specifiche, anche elementi esterni particolarmente qualificati nei campi di intervento della Fondazione.

(Comma 3) Le commissioni tecniche e scientifiche sono organi di consulenza. I loro compiti, durata e modalità di funzionamento, nonché i compensi da riconoscere ai loro componenti sono definiti dal consiglio di amministrazione. Non è comunque consentito il cumulo di medaglie di presenza nella medesima giornata.

Art. 15

(Omissis).

(Comma 2). La determinazione dell'indennità di carica spetta al consiglio di amministrazione.

(Omissis)

94A2044

DECRETO 8 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia;

Vista la delibera del 24 gennaio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato:

le modifiche dell'art. 6; dell'art. 9, dell'art. 11 dello statuto;

l'abrogazione del secondo comma dell'art. 13,

l'inserimento del quinto e sesto comma nell'art. 17 - Norme transitorie;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 6, 9 e 11 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Sono approvate, altresì, le modifiche concernenti l'abrogazione del secondo comma dell'art. 13 nonché l'inserimento del quinto e sesto comma nell'art. 17 - Norme transitorie, come da testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 6

(Comma 1) Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri.

(Comma 2) Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti, durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati.

(Comma 3) I consiglieri vengono nominati:

due dall'amministrazione comunale della Spezia,

due dall'amministrazione provinciale della Spezia,

due dalla C.C.I.A.A. di La Spezia,

cinque dall'associazione di categoria.

(Omissis).

Art. 9

(Omissis).

(Comma 4) Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(omissis);

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali;

la nomina del presidente e del vice presidente;

la determinazione dei compensi per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.

Art. 11

(Omissis).

(Comma 2) Essi sono nominati, uno dall'amministrazione comunale della Spezia e due dall'associazione fra le Casse di risparmio. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

(Omissis).

(Comma 5) Assume la carica di presidente del collegio sindacale il sindaco più anziano di carica e in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Art. 17

(Omissis).

(Comma 5) Fino al momento della formazione e della pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui all'art. 11, comma secondo, potranno essere nominati sindaci coloro che siano già iscritti (o abbiano i requisiti per l'iscrizione) nell'albo dei revisori ufficiali dei conti oppure che siano già iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, purché abbiano fatto regolare domanda di iscrizione al registro dei revisori contabili suddetto.

(Comma 6) Dei cinque membri del consiglio di amministrazione di nomina dell'associazione di categoria, due verranno nominati all'atto della cessazione della carica del presidente e/o del vice presidente.

94A2045

DECRETO 18 marzo 1994

Approvazione del nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 63160 in data 10 marzo 1994 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

BANCA D'ITALIA

SITUAZIONE al

ATTIVO

					DIFFERENZE [illegible]	
					[illegible]	[illegible]

ORO
- I in cassa .... L.
- II in deposito all'estero .... "

CREDITI IN ORO .... L.

CASSA .... "

RISCONTI E ANTICIPAZIONI
- I risconto di portafoglio
  - ordinario .... L.
  - ammessi .... "
- II anticipazioni
  - in conto corrente .... L.
  - a scadenza fissa .... "
  - di cui al D.M. Tesoro 27.9.1974 .... "
- III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione .... L.

EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI .... L.

ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA
- I ECU .... L.
- II altre attività
  - biglietti e divise .... L.
  - corrispondenti in conto corrente .... "
  - depositi vincolati .... "
  - diverse .... "

CREDITI IN DOLLARI .... L.

CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE .... "

UFFICIO ITALIANO CAMBI
- I conto corrente ordinario (saldo debitore) .... L.
- II conti speciali .... "

CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO .... "

TITOLI DI PROPRIETA'
- I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
  - [illegible] .... L.
  - [illegible] .... "
  - [illegible] .... "
  - [illegible] .... "
  - [illegible] TOP(*) .... "
- II Titoli di societa' ed enti
  - [illegible] .... L.
  - [illegible] TOP(*) .... "
- III Azioni e partecipazioni:
  - di societa' ed enti controllati
    - a) [illegible] .... L.
    - b) [illegible] TOP(*) .... "
  - di societa' ed enti collegati
    - a) [illegible] .... L.
    - b) [illegible] TOP(*) .... "
  - di altre societa' ed enti
    - a) [illegible] .... L.
    - b) [illegible] TOP(*) .... "

FONDO DI DOTAZIONE UIC .... L.

IMMOBILI
- I ad uso degli uffici .... L.
- II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del TOP (*) .... "

ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL TOP (*) .... L.

MOBILI E IMPIANTI
- I mobili .... L.
- II impianti .... "
- III monete e collezioni .... "

PARTITE VARIE
- I biglietti banca in fabbricazione .... L.
- II procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici
  - completati .... L.
  - in allestimento ....
- III oneri pluriennali in ammortamento .... L.
- IV debitori diversi .... "
- V altre .... "

RATEI .... L.

RISCONTI .... "

SPESE DELL'ESERCIZIO .... "

L.

CONTI D'ORDINE
- I Titoli e altri valori
  - a garanzia .... L.
  - altri .... "
- II Depositari di titoli e valori
  - interni .... L.
  - esteri .... "
- III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione .... L.
- IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)
  - titoli .... L.
  - corrispondenti interni .... "
  - corrispondenti esteri .... "
- V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine).
  - titoli .... L.
  - valute e lire .... "
- VI Ordini in corso
  - acquisti di valute .... L.
  - lire a fronte vendite di valute .... "
  - acquisti di titoli .... "
  - lire a fronte vendite di titoli .... "

TOTALE . . . L.

(*) TOP = [illegible]

Mod. 7 C G

PASSIVO

CIRCOLAZIONE .... L.

VAGLIA CAMBIARI .... "

ALTRI DEBITI A VISTA
- I ordini di trasferimento .... L.
- II altri .... "

DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE
- I di enti creditizi soggetti a Riserva Obbligatoria .... L.
- II di altri enti .... "

ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE
- I ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta .... L.
- II a garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari e coper. garantite .... "
- III conti vincolati investimenti all'estero .... "
- IV società costituende .... "
- V altri .... "

ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE .... L.

DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO .... "

DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA .... "

CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. .... "

PASSIVITA' VERSO L'ESTERO
- I depositi in valuta estera .... L.
- II conti dell'estero in lire .... "
- III altre .... "

DEBITI IN ECU .... L.

DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE .... "

DISPONIBILITA' DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA .... "

DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO .... "

ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)
- I di riserva per adeguamento valutazione oro .... L.
- II copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana .... "
- III svalutazione portafoglio .... "
- IV oscillazione cambi .... "
- V adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R. .... "
- VI oscillazione titoli .... "
- VII copertura perdite eventuali .... "
- VIII assicurazione danni .... "
- IX ricostruzione immobili .... "
- X rinnovamento impianti .... "
- XI imposte .... "
- XII a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale .... "
- XIII per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati .... "
- XIV per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto .... "

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI .... L.

FONDO AMMORTAMENTO MOBILI .... "

FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI .... "

FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R. .... "

FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI .... "

FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI .... "

PARTITE VARIE
- I creditori diversi .... L.
- II altre .... "

RATEI .... L.

RISCONTI .... "

CAPITALE SOCIALE .... "

FONDO DI RISERVA ORDINARIO .... "

FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO .... "

FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19.3.1983 n. 72 .... "

FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGGE 29.12.1990 n. 408 .... "

FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGGE 30.12.1991 n. 413 .... "

UTILE NETTO DA RIPARTIRE

RENDITE DELL'ESERCIZIO .... "

L.

CONTI D'ORDINE
- I Depositanti di titoli e altri valori .... L.
- II Titoli e valori presso terzi .... "
- III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto .... "
- IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)
  - titoli .... L.
  - valute e lire .... "
- V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)
  - titoli .... L.
  - corrispondenti interni .... "
  - corrispondenti esteri .... "
- VI Ordini in corso
  - lire a fronte acquisti di valute .... L.
  - vendite di valute .... "
  - lire a fronte acquisti di titoli .... "
  - vendite di titoli .... "

TOTALE ... L.

94A2046

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 marzo 1994.

Determinazione di un valore massimo di furosina per il formaggio mozzarella e per gli altri formaggi freschi a pasta filata.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, ed in particolare l'art. 32 con il quale si stabiliscono le materie prime consentite nella produzione di formaggi;

Vista la legge 11 aprile 1974, n. 138, ed in particolare l'art. 1 concernente il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana, nonché l'impiego di latte in polvere o di latte comunque concentrato nella produzione di formaggi;

Considerato che il formaggio mozzarella e gli altri formaggi freschi a pasta filata ottenuti sia da latte vaccino che bufalino, hanno assunto una vasta diffusione nei consumi alimentari;

Considerato altresì, che tecnicamente è possibile ottenere la mozzarella e gli altri formaggi freschi a pasta filata anche da materie prime diverse dal latte liquido naturale quali, in particolare latte in polvere, caseine e caseinati, derivati essiccati di origine lattiera, formaggi fusi e prodotti caseari di diversa origine;

Considerato che l'impiego, nella fabbricazione di mozzarella e di altri formaggi freschi a pasta filata, di materie prime non consentite reca grave pregiudizio alla commercializzazione dei citati caratteristici formaggi italiani e che costituisce una frode a danno dei consumatori;

Considerato che recenti ricerche scientifiche hanno evidenziato come la furosina sia presente in piccole quantità nel latte crudo e nel latte pastorizzato, nonché nella mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata ottenuti sia con processi industriali che artigianali, secondo buona pratica tecnologica, e come assuma consistenti valori, qualora vengano utilizzate le sopra specificate materie prime;

Ritenuto necessario salvaguardare la genuinità e la qualità del formaggio mozzarella e degli altri formaggi freschi a pasta filata, a tutela del consumatore e del mercato dei citati prodotti;

Ritenuto pertanto necessario, in conformità dei risultati delle citate ricerche scientifiche, fissare sin d'ora un valore massimo di furosina consentito nella mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata e, in attesa dell'ufficializzazione, assumere urgentemente un metodo di analisi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore massimo di furosina, nel formaggio mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino e/o bufalino, è fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi.

2. In attesa dell'adozione del metodo ufficiale di analisi per la determinazione del valore della furosina, è assunto il metodo di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1994

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO *A*

METODO PER LA DETERMINAZIONE DIRETTA DELLA FUROSINA (ε-FUROILMETIL-LISINA) NEL LATTE E NEL FORMAGGIO.

1. *Scopo e campo di applicazione*

Il metodo qui specificato permette di determinare quantitativamente la furosina nel latte crudo o trattato termicamente e nel formaggio.

2. *Riferimenti.*

Norma FIL-IDF 50B: 1986. Latte e prodotti lattieri - Metodi di campionamento.

Norma ISO 707: 1985. Latte e prodotti lattieri - Metodi di campionamento.

3. *Definizione.*

Quantità di furosina, espressa in mg per 100 g di proteine, rilevabile nel latte o nel formaggio, nelle condizioni specificate da questo metodo.

4. *Principio del metodo.*

4.1. Attraverso determinazione della furosina viene valutata l'intensità della fase iniziale della reazione di Maillard, a sua volta collegata ai processi termici subiti dalle materie prime o introdotti in lavorazione.

4.2. La ε-deossilattulosil-lisina, primo prodotto stabile della reazione di Maillard nel latte e derivati, viene convertita a furosina sottoponendo il latte o il formaggio ad idrolisi acida a caldo. La furosina viene quindi determinata mediante HPLC in coppia ionica e fase inversa con rilevamento a 280 nm. La quantificazione viene effettuata mediante standardizzazione esterna con furosina di sintesi.

5. *Reattivi.*

5.1. Acqua distillata

5.2. Acido cloridrico 10,6 N, ottenuto miscelando 8 volumi di acido cloridrico concentrato con 1 volume di acqua distillata.

5.3. Acido cloridrico 8 N, ottenuto miscelando 2 volumi di acido cloridrico concentrato con 1 volume di acqua distillata.

5.4. Acido cloridrico 3 N, ottenuto miscelando 1 volume di acido cloridrico concentrato con 3 volumi di acqua distillata.

5.5. Metanolo.

5.6. Eluenti per cromatografia: acqua, acido acetico glaciale e cloruro di potassio, tutti di purezza HPLC.

5.7. Furosina di sintesi (Neosystem Laboratoire - Rue de Boulogne, 7 - 67100 Strasbourg - France, o di altro produttore).

5.8. Azoto per gascromatografia.

Tutti i reattivi se non altrimenti specificato devono essere puri per analisi.

6 *Apparecchiatura*

6.1 Cartucce C18 da 500 mg per estrazione in fase solida

6.2 Cromatografo liquido ad alta prestazione con iniettore biocompatibile, provvisto di loop da 20 e 50 µl e di forno per la termostatazione della colonna.

6.3 Spettrofotometro per rivelazione in continuo a 280 nm e a 0.010 AUFS.

Nelle condizioni cromatografiche indicate e con loop di iniezione da 20 µl, il rapporto segnale/disturbo, rilevabile per un picco corrispondente a 10 picoMoli di furosina sintetica iniettata, deve essere non inferiore a 10.

6.4. Colonna Alltech «Furosina dedicata», 250 mm × 4.6 mm i.d. (Alltech-Italia, Sedriano-Milano) o colonna equivalente che permetta di eluire la furosina separata sulla linea di base e senza interferenze di altri picchi.

6.5 Registratore potenziometro-integratore

6.6 Sistema di degasaggio degli eluenti

6.7 Bilancia di precisione

6.8 Stufa termostatabile a 110 °C

6.9 Provette pyrex da 10 ml provviste di tappo a vite con guarnizione in teflon o di altro sistema di chiusura ermetica resistente al calore.

6.10 Vetreria di laboratorio

6.11 Filtri di carta a media velocità di filtrazione

6.12 Siringa in vetro da 5 ml.

6.13. Apparecchiatura secondo Kjeldahl per la mineralizzazione e la distillazione dell'azoto

7 *Preparazione campione*

7.1 Latte: pipettare in provetta pyrex (6.9) 2 ml di latte e addizionare 6 ml di acido cloridrico 10.6 N (5.2)

Formaggio: pesare in provetta pyrex (6.9) una quantità di formaggio corrispondente a circa 50 mg di proteina e addizionare 8 ml di acido cloridrico 8 N (5.3).

7.2. Gorgogliare nella provetta azoto (5.9) per circa due minuti. Chiuderla strettamente e porla in stufa (6.8) a 110 °C per ventitre ore. Agitare la provetta dopo la prima ora di idrolisi

7.3 Filtrare l'idrolizzato (7.2) su filtro di carta (6.11)

7.4 Il filtrato può essere conservato a +4 °C per alcuni giorni o congelato, su 2 ml di filtrato (7.3) determinare il contenuto di azoto totale secondo Kjeldahl. Calcolare il contenuto proteico moltiplicando per 6.38

8 *Preparazione della soluzione standard di furosina*

8.1. Preparare una soluzione di furosina sintetica (5.7) in acido cloridrico 3 N (5.4), che contenga circa 1 nanoMole per ml. Tale soluzione è stabile a -20 °C

9 *Procedimento*

9.1 Purificazione del filtrato (7.3) mediante estrazione in fase solida (SPE)

9.1.1 Inserire sulla siringa (6.13) una cartuccia per estrazione in fase solida (6.1), attivare la stessa eluendo in successione 5 ml di metanolo (5.4) e 10 ml di acqua (5.1) evitando la disidratazione della cartuccia tra un passaggio e l'altro

9.1.2 Pipettare nella siringa 0.5 ml di filtrato (7.3) ed iniettarlo lentamente nella cartuccia, scartando il corrispondente eluato ma evitando di introdurre aria nella cartuccia

9.1.3. Pipettare nella siringa 3 ml di HCl 3 N (5.3), eluire lentamente fino a completa disidratazione della cartuccia raccogliendo l'eluato (filtrato purificato) che deve presentarsi incolore. Agitare e conservare a bassa temperatura il filtrato purificato che è stabile a -20 °C per una settimana

9.2 Determinazione cromatografica

9.2.1 Condizioni cromatografiche

Eluente A. 0.4% di acido acetico in acqua (v/v)

Eluente B. 0.3% potassio cloruro in eluente A (p/v)

Gradiente di eluzione

Tempo (min)	% A	% B
0	100	0
13.5	100	0
20.5	50	50
22.0	50	50
23.0	100	0
32.0	100	0

o equivalente, in funzione della colonna utilizzata

Flusso. 1.2 ml/min.

Temperatura della colonna: ad un valore costante compreso tra 30 e 35 °C in funzione della colonna utilizzata

9.2.2 Equilibrazione del sistema cromatografico

Flussare la colonna per alcuni minuti a 1.2 ml/min con una soluzione A : B = 50 : 50, in seguito portare il sistema cromatografico alle condizioni iniziali di analisi (9.2.1) fino a stabilità della linea di base

9.2.3 Effettuare una corsa cromatografica completa iniettando 20 µl di acido cloridrico 3 N (5.3) per controllare la purezza degli eluenti. Dopo equilibrio finale il valore della linea di base deve ritornare a quello iniziale.

9.2.4 Effettuare la separazione cromatografica del filtrato purificato (9.1.3) e successivamente della soluzione standard di furosina (8.1). La separazione del picco della furosina deve avvenire sulla linea di base e con tempo di ritenzione compreso tra 21 e 24 minuti

10 *Calcolo ed espressione dei risultati*

10.1 Integrare sulla linea di base l'area del picco della furosina ottenuto per il filtrato purificato del campione (9.1.3) e per la soluzione standard (8.1)

10.2. La quantità di furosina nel campione, espressa in mg per 100 g di proteine, viene così calcolata

$$Ac \times \frac{Cs}{As} \times \frac{1}{v} \times \frac{6}{0.95} \times \frac{254}{10} \times \frac{8}{m \times 4}$$

dove

Ac = area del picco della furosina nel campione
Cs = quantità di furosina standard iniettata, in picoMoli
As = area del picco della furosina nello standard
v = volume del loop di iniezione, in µl
6 = fattore di diluizione conseguente all'estrazione in fase solida
0.95 = fattore di recupero della furosina dall'estrazione in fase solida
254 = peso molecolare della furosina
m = contenuto in proteina di 2 ml di idrolizzato in mg

11 *Precisione*

Ripetibilità: due determinazioni eseguite presso lo stesso laboratorio su un medesimo campione non devono differire più del 10% del loro valore medio

Riproducibilità. due determinazioni eseguite in laboratori diversi su un medesimo campione non devono differire più del 15% del loro valore medio

12 *Riferimenti bibliografici*

12.1 Resmini P., Pellegrino L., Battelli G. - Accurate quantification of furosine in milk and dairy products by a direct HPLC method. It. J. Food Sci. 3, 173-183 (1990)

12.2. Resmini P., Pellegrino L., Masotti F., Tirelli A., Prati F. - Determinazione del latte in polvere ricostituito nel latte crudo ed in quello pastorizzato, mediante HPLC della furosina. Sci. Tecn. Latt.-Cas. 43, 169-186 (1992)

12.3 Pellegrino L., Oreglio M. e De Noni I. - Riconoscimento del latte in polvere nel formaggio mozzarella mediante valutazione dell'intensità della reazione di Maillard. Atti del Convegno I Ciseta, Parma, 18-20 ottobre 1993. Chiriotti editore Pinerolo

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali

DIANA

94A2047

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Autorizzazione al commissario della società Alti forni e ferriere di Servola in amministrazione straordinaria al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la delibera del 3 agosto 1993 con cui il Comitato, nel rinviare l'esame del programma di risanamento 1993-1996 predisposto dal commissario della società in amministrazione straordinaria Alti forni e ferriere di Servola, ha espresso parere favorevole in ordine allo svolgimento fino al 30 settembre 1993 delle attività della società secondo le indicazioni del piano operativo a suo tempo presentato dal commissario;

Vista la delibera del 30 settembre 1993 con la quale il commissario della predetta società è stato autorizzato a compiere taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione finalizzati alla prosecuzione delle attività aziendali fino al 31 dicembre 1993;

Vista la nota del 18 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria ha presentato al Comitato l'istanza del commissario diretta ad ottenere l'approvazione del piano di risanamento e, in via subordinata, l'autorizzazione a compiere alcuni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione volti a consentire la liquidità necessaria per continuare la gestione fino alla scadenza dell'esercizio di impresa;

Considerato che le condizioni di crisi del mercato siderurgico non consentono l'aumento della capacità produttiva prevista nel piano di risanamento e che non risultano ancora definite le scelte di politica industriale per il settore;

Ritenuta l'opportunità di consentire il prosieguo della gestione fino al 31 marzo 1994 attraverso il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

Visto il parere espresso al riguardo dal comitato di sorveglianza in data 4 dicembre 1993;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Autorizza

il commissario della società Alti forni e ferriere di Servola in amministrazione straordinaria al compimento dei seguenti atti eccedenti l'ordinaria amministrazione finalizzati alla prosecuzione delle attività aziendali fino al 31 marzo 1994:

smobilizzo di crediti commerciali presso istituti di credito e/o società di factoring;

acquisizione di garanzie a favore degli istituti di credito e/o società di factoring che anticipino l'importo dei crediti ceduti mediante copertura assicurativa parametrata ad un ammontare di circa 15-16 miliardi al mese;

cessione di crediti a fornitori per estinguere debiti contratti nel corso della gestione commissariale

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

94A2069

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Definizione delle direttive per l'utilizzo delle sovvenzioni globali finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare l'art. 2, relativo ai compiti del C.I.P.E. e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visti i regolamenti (CE) numeri 2080/1993, 2081/1993, 2082/1993, 2083/1993, 2084/1993 e 2085/1993 del Consiglio delle U.E., approvati il 20 luglio 1993, che disciplinano l'attività dei Fondi comunitari a finalità strutturale;

Vista la propria deliberazione del 19 ottobre 1993 con la quale è stato approvato il Piano globale di sviluppo delle regioni dell'obiettivo n. 1 contenente, tra l'altro, le procedure per l'attivazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Considerato che occorre finalizzare le sovvenzioni globali agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale predisposti ai sensi degli obiettivi 1, 2 e 5b, come definiti dai regolamenti comunitari sopra richiamati;

Delibera:

1. Entro un mese dall'approvazione di ciascun quadro comunitario di sostegno con riferimento agli obiettivi 1, 2 e 5b il Ministero del bilancio e della programmazione economica attiva le amministrazioni interessate per territorio e settore a formulare entro tre mesi proposte per specificare ulteriormente gli obiettivi, con riferimento a specifici assi prioritari di intervento, che si intende conseguire attraverso l'attuazione di sovvenzioni globali.

Tali proposte potranno indicare le soglie dimensionali minime di ciascuna sovvenzione globale in termini di contributo comunitario, con riferimento ai diversi fondi strutturali e ai singoli assi prioritari di intervento.

Entro i successivi due mesi dallo stesso termine il Ministero del bilancio e della programmazione economica di intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministero del tesoro-R.G.S. emanera apposite direttive che terranno conto delle compatibilità finanziarie dei rispettivi quadri comunitari di sostegno, e fisserà i termini per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti intermediari.

In casi eccezionali, la procedura di cui sopra, può essere sostituita con una determinazione unitaria che stabilisca obiettivi, criteri, soglie dimensionali e termini temporali di presentazione delle proposte, determinazione che sarà assunta dal Ministero del bilancio di intesa con il Ministero del tesoro, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e le amministrazioni interessate per territorio o settore.

2. L'amministrazione di settore o di territorio interessata, di intesa con il Ministero del bilancio — e del Ministero del tesoro laddove sia previsto il concorso di risorse collegate al bilancio dello Stato — provvederà all'esame delle proposte sulla base della rispondenza agli obiettivi indicati, all'adeguatezza dell'organismo intermediario, alla disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle comunitarie, agli apporti dei soggetti beneficiari e alla congruità del costo dei servizi resi attraverso la sovvenzione.

3. Le sovvenzioni globali possono anche essere presentate da parte di più soggetti intermediari coordinati insieme. A tal fine il Ministero del bilancio, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il Ministero del tesoro e con le amministrazioni interessate per territorio o per settore, può richiedere di organizzare e coordinare le proposte da più soggetti intermediari a un organismo avente finalità compatibili con la missione pubblica ad esso assegnata e competenza operativa nelle aree interessate agli obiettivi 1, 2 e 5b.

Le proposte selezionate saranno trasmesse alla Commissione a cura del Ministero del bilancio e della programmazione economica, cui compete anche la trasmissione delle relative domande di pagamento.

4. Per l'attuazione delle sovvenzioni globali le amministrazioni interessate per territorio o settore e il Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministero del tesoro provvederanno a stipulare con gli organismi intermediari appositi «contratti di programma» o «accordi di programma» che disciplineranno, tra l'altro:

i criteri per la individuazione dei beneficiari finali e per l'erogazione delle prestazioni finanziate con le risorse della sovvenzione globale;

le regole per la verifica di congruità del costo dei servizi resi nell'ambito della sovvenzione globale;

le garanzie fornite all'amministrazione pubblica nazionale competente da parte dell'organismo intermediario;

la facoltà del Ministro del bilancio e della programmazione economica di intesa con il Ministero del tesoro, sentite le amministrazioni interessate per territorio o per settore, di proporre alla Commissione la revoca totale o parziale delle risorse destinate alla sovvenzione globale in caso di inadempienze o ritardi nell'attuazione da parte dell'organismo intermediario;

le regole e le modalità di controllo da parte dell'amministrazione competente per materia;

le informazioni che dovranno essere fornite al Ministero del bilancio e della programmazione economica e al Ministero del tesoro o a soggetti da questo indicati al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione della sovvenzione globale.

I contratti o gli accordi di programma possono essere sottoscritti anche dalla Commissione, e in tal caso sostituiscono le convenzioni stipulate da questa con gli organismi intermediari.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

94A2070

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 gennaio 1994 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Giuseppe Tognozzi Moreni, console onorario di Romania a Firenze;

Gio Batta Clavarino, console onorario di Romania a Genova;

Guidalberto Guidi, console onorario degli Stati Uniti messicani a Bologna;

Alessandro Dotoli, console onorario degli Stati Uniti messicani a Napoli;

Cosimo Di Nocera, console onorario degli Stati Uniti messicani a Firenze;

Luigi Fraticelli, console onorario della Repubblica di Namibia a Roma;

Ferenc Ungàr, console onorario della Repubblica di Ungheria a Firenze.

94A2049

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo alle elezioni del Parlamento europeo del 12 giugno 1994

Si comunica, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, che il Consiglio dell'Unione europea ha fissato, a norma dell'art. 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, la data per l'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea nel periodo compreso tra giovedì 9 giugno e domenica 12 giugno 1994.

Al fine di poter esprimere il voto presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea, gli elettori italiani non iscritti nell'elenco degli elettori italiani residenti all'estero e che ivi si trovino per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi, devono far pervenire entro il 24 marzo 1994 al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il presente comunicato sarà trasmesso al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, a darne avviso alle comunità italiane nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

94A2106

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Elle Effe Ti, con sede in S. Maria Nuova (Ancona) e unità in S. Maria Nuova (Ancona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 ottobre 1993 al 19 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, Azienda Alfa cavi tle, dal 1° settembre 1993 Pirelli cavi S.p.a., unità di Airola (Benevento), per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 gennaio 1995.

Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli servocavi, con sede in Milano e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 14 aprile 1994 al 13 aprile 1995.

Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, Azienda Meca, dal 1° settembre 1993 Pirelli cavi, unità di Giovinazzo contrada Torre del Tuono, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995.

Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede ed unità in Milano, per il periodo dal 28 aprile 1994 al 27 aprile 1995.

Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede in Milano e unità in Livorno Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1995.

Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Group Factor, con sede ed unità in Milano, per il periodo dal 22 aprile 1994 al 21 aprile 1995.

Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana di partecipazione, con sede ed unità in Milano, per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 maggio 1995.

Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli informatica, con sede ed unità in Milano, per il periodo dal 22 aprile 1994 al 21 aprile 1995.

Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni meccaniche Cogliati, con sede ed unità di S. Pietro all'Olmo (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1994 al 3 maggio 1995.

Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 luglio 1994.

Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Società pneumatici Pirelli S.p.a. presso i centri servizi di Catania, Cagliari, Bari, Ancona, Verona, Padova e Napoli, per il periodo dal 17 dicembre 1993 al 16 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, con sede ed unità in Tivoli (Roma), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 luglio 1994.

Le proroghe del trattamento del sopracitato comma non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

I periodi di fruizione di cui al citato primo comma comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, quinto comma, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Pirelli cavi S p.a., con sede in Milano, ed unità produttiva in Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, quinto e sesto comma, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Servizi aziendali Pirelli - Società consortile p.a., con sede ed unità in Milano, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r l Consorzio agrario provinciale di Ferrara, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 gennaio 1993 al al 5 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Raphael, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 gennaio 1993 al 27 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbon Valley Industry, con sede in Pisticci (Matera), stabilimento in Pisticci (Matera) e uffici di Gallarate (Milano), per il periodo dall'11 dicembre 1993 al 10 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, e dell'art 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Azienda reimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, è prorogato al 30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994. è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editrice Romana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 29 maggio 1993 al 28 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Fornace di Aloi Domenico, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria e Saracinello (Reggio Calabria), per il periodo dal 24 maggio 1993 al 23 novembre 1993

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 24 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 5 ottobre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

94A2051

Modificazioni allo statuto del Fondo di previdenza del personale della Banca nazionale del lavoro

Con decreto ministeriale 9 marzo 1994, sono state approvate le modifiche agli articoli 9 e 39, primo comma, dello statuto del Fondo di previdenza per il personale della Banca nazionale del lavoro, nel testo annesso al decreto.

94A2052

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fontana - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Torremaggiore.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1994, la dott.ssa Pinto Flaminio Assunta è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Fontana - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Torremaggiore (Foggia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 7 aprile 1992 in sostituzione del dott. Antonio Ventura che ha rinunciato all'incarico

94A2053

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali·

Decreto n. 13/1994 del 17 marzo 1994

Specialità medicinale «BIOMETIL» (Ademetionina)

6 flac mg 200 + 6 fiale solv - n. di AIC 027416015 (in base 10) 0U4PGH (in base 32);

20 compresse mg 200 - n. AIC: 027416027 (in base 10) 0U4PGV (in base 32)

Titolare AIC Metapharma S r l., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Pontina n. 100, codice fiscale 01557840590 (D M 228/92 in data 23 marzo 1992 e n 987 92 in data 29 dicembre 1992)

Modifiche apportate.

titolare AIC· Nuovo titolare AIC Gibipharma S p a con sede e domicilio fiscale in Milano, via S Sofia n 22, codice fiscale 00780970158.

Produttore: La preparazione iniettabile è prodotta e controllata dalla società Zanoni S.p.a. nello stabilimento sito in Santhià (Vercelli) Tenuta S. Alessandro.

La preparazione compresse è prodotta e controllata dalla società Parke Davis S.p.a. nello stabilimento sito in Lainate (Milano), via Colombo 1.

Decorrenza di efficacia del decreto 24 marzo 1994.

Decreto n. 14/1994 del 17 marzo 1994

Specialità medicinale «ABIDEC» gocce, nella confezione:

flacone gocce da 10 ml con contagocce - n. AIC: 004097010 (in base 10) 03X0ZL (in base 32).

Titolare AIC: Parke Davis S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1, codice fiscale 09810140153.

Modifiche apportate:

titolare AIC: nuovo titolare AIC: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, codice fiscale 01423300183;

produttore: nuovo titolare dell'AIC nello stabilimento, sito in Pavia, viale Certosa, 8/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 24 marzo 1994.

Decreto n. 15/1994 del 17 marzo 1994

Specialità medicinale «SURRENOVIS VITAMINICO» adulti e pediatrico, iniettabile, nelle confezioni:

10 fiale da 1 ml per bambini - n. AIC: 012042014 (in base 10) 0CHHSY (in base 32);

10 fiale da 1 ml per adulti - n. AIC: 012042026 (in base 10) 0CHHTB (in base 32).

Titolare AIC: Parke Davis S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1 - codice fiscale 09810140153.

Modifiche apportate:

titolare AIC: nuovo titolare AIC: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, codice fiscale 01423300183;

produttore: nuovo titolare dell'AIC nello stabilimento, sito in Pavia, viale Certosa, 8/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 24 marzo 1994.

Decreto n. 16/1994 del 17 marzo 1994

Specialità medicinale: «VECLAM» (Claritromicina), nelle forme e confezioni:

1) 8 compresse rivestite da 250 mg - n. AIC: 0027529015 (in base 10) 0U83TR (in base 32);
2) granulare per la preparazione estemporanea di ml 60 di sospensione orale per uso pediatrico - n. AIC: 027529027 (in base 10) 0U83U3 (in base 32);
3) 1 fiala da 500 mg di polvere + 1 fiala di solvente da 10 ml - n. AIC: 027529039 (in base 10) 0U83UH (in base 32).

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 03804220154.

Modifiche apportate: titolare AIC: Nuovo titolare AIC: Laboratori Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, Km 52, codice fiscale 01339440594.

Produttore:

compresse rivestite: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono ora effettuati dalla società Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina);

iniettabile: la produzione; i controlli ed il confezionamento continuano ad essere effettuati secondo quanto precedentemente autorizzato (produzione e controllo della fiala polvere da parte della società estera Abbott France nello stabilimento sito in Saint Remy sur Avre (Francia); produzione e controllo della fiala solvente ed operazioni terminali di confezionamento da parte della Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina);

granulare per preparazione estemporanea: la produzione, controllo e confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 24 marzo 1994.

Decreto n. 17/1994 del 17 marzo 1994

Specialità medicinale: «PRASTEROL» (pravastatin sale sodico), nelle forme e confezioni:

10 compresse × mg 20 - n. AIC: 027776018 (in base 10) 0UHP0L (in base 32);

20 compresse × mg 10 - n. AIC: 027776020 (in base 10) 0UHP0N (in base 32).

Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40, codice fiscale 00678100504.

Modifica apportata: titolare AIC: nuovo titolare AIC: Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora, 22/24, codice fiscale 00408570489.

La produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale continuano ad essere effettuati dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: 24 marzo 1994.

Decreto n. 18/1994 del 17 marzo 1994

Specialità medicinale: «TERAPROST» (terazosina cloridrato) compresse divisibili, nelle confezioni:

10 compresse divisibili da 2 mg - n. AIC: 028651014 (in base 10) 0VBCJ6 (in base 32);

14 compresse divisibili da 5 mg - n. AIC: 028651026 (in base 10) 0VBCJL (in base 32);

14 compresse divisibili da 10 mg - n. AIC: 028651038 (in base 10) 0VBCJY (in base 32).

Titolare AIC: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37, codice fiscale 00394440481.

Modifica apportata: titolare AIC: nuovo titolare AIC: Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora 22/24 - codice fiscale 00408570489.

La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale suddetta continuano ad essere effettuati dalla società Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, Km. 52.

Decorrenza di efficacia del decreto: 24 marzo 1994.

Decreto n. 19/1994 del 17 marzo 1994

Specialità medicinale: «DAMIDE» (indapamide), nelle forme e confezioni:

20 confetti da 2.5 mg - n. AIC: 025154016 (in base 10) 0RZNH0 (in base 32);

30 confetti da 2.5 mg - n. AIC: 025154028 (in base 10) 0RZNHD (in base 32);

50 confetti da 2.5 mg - n. AIC: 025154030 (in base 10) 0RZNHG (in base 32).

Titolare AIC: Benedetti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pisa, piazza Carrara, 19, codice fiscale 00761810506.

Modifica apportata: titolare AIC, nuovo titolare AIC: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A, codice fiscale 09674060158

La specialità medicinale di cui trattasi continua ad essere prodotta, controllata e confezionata dalla società Benedetti S r l, nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze).

Decorrenza di efficacia del decreto 24 marzo 1994

Decreto n 20/1994 del 17 marzo 1994

Specialità medicinale: «IRBIFER» (ferro proteinsuccinilato) - 10 flac ni orali da 15 ml.

Titolare AIC: Irbi S.p a, con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), s.s. Pontina, 28, codice fiscale 00463740589

Modifiche apportate.

titolare AIC, nuovo titolare AIC: Farmades S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580;

produttore. titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Roma, via di Tor Cervara, 282;

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «FERROFOLIN SIMPLEX» (ferro proteinsuccinilato);

numeri di AIC: 10 flac.ni orali da 15 ml - n AIC. 020796088 (in base 10) 0MUNPS (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 24 marzo 1994.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di AIC e dalla denominazione precedentemente attribuita non possono essere più venduti a decorrere dal 1° ottobre 1994

Provvedimento n. 68/1994 del 21 marzo 1994

Specialità medicinale: «TONOFOLIN» - 10 flaconcini soluzione uso orale da 4 mg/8 ml

Titolare dell'A I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia n. 13.

Modifica apportata: produttore (limitatamente ai controlli). la specialità medicinale è ora controllata anche dalla società ABC S p a, nello stabilimento sito in Torino, via Crescentino, n. 25.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 marzo 1994

Provvedimento n 69/1994 del 21 marzo 1994

Specialità medicinale: «BALSAMO ITALSTADIUM» - pomata tubo g 50.

Titolare A I C Falqui S p a, con sede legale in Milano - via G R. Carli, n 2.

Modifica apportata: produttore (limitatamente ai controlli): la specialità medicinale è ora controllata dalla ditta Montefarmaco S p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano) - via G. Galilei, n 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 marzo 1994.

Provvedimento n 70/1994 del 21 marzo 1994

Specialità medicinale: «ASMACORTONE» - fiale da 8 e 20 mg.

Titolare A.I.C.. Nuovo consorzio sanitario nazionale del Dr. Paolo Malizia e C. S a s, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio, 6

Modifica apportata.

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla società Geymonat nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2;

le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sono ora effettuati dalla società I.P A. - Int. Pharm Ass nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari, 53.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 24 marzo 1994

Provvedimento n 71/1994 del 21 marzo 1994

Specialità medicinali

«DERMAFLOGIL» - crema g. 30,
«ADENOVIT» - 1000 5 fl + 5 fl; 1000 6 fl + 6 fl;
«CLORMETADONE» - AD 10 supposte;
«EPASPES» - flac sciroppo g. 200;
«ENDOEPACORT B12» - 200 ucd 5 fiale; 200 ucd 6 fiale, 200 ucd 10 fiale; 100 ucd 6 + 6 fl; 100 ucd 10 + 10 fl;
«NALIDIXIN» - 20 cpr 500 mg;
«TREPARIN» - U.L.S. 250 50 cps, U S L. 600 10 fl;
«NEUROTON» - 250 3 fl.; 250 5 fl.; 500 2 fl.; 500 3 fl, 500 5 fl, 1000 1 fl, 1000 3 fl;
«CROMANTAL» - collirio ml 10, sol. rinologica 10 ml;
«OSTEOVIS» - 50 U.I. 5 fiale; 100 U.I. 5 fiale; spray nas 1,85 ml

Titolare A.I.C.: Nuovo consorzio sanitario nazionale del Dr. Paolo Malizia e C. S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio, 6.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sono ora prodotte e controllate dalla società I.P.A. - Int. Pharm. Ass. nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari, 53.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 marzo 1994

Provvedimento n. 72/1994 del 21 marzo 1994

Specialità medicinale: «ZARONTIN» - capsule 250 mg

Titolare A.I.C.: Parke-Davis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1.

Modifica apportata:

produttore: (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento),

le operazioni terminali (incapsulamento e confezionamento in flaconi) della specialità medicinale sono ora effettuate anche dalla R.P. Scherer nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100

Il controllo continua ad essere effettuato come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 24 marzo 1994

Provvedimento n. 75/1994 del 21 marzo 1994

Specialità medicinali

«BLANDONAL» - 30 confetti;
«BLANDONAL 100» - 20 confetti;
«CONFETTO FALQUI» - 20 confetti 100 mg; 6 confetti 100 mg,
«CONFETTO FALQUI COMPLEX» - 18 confetti;
«CONTRASMINA» - 30 compresse 0,02 mg; sciroppo 100 ml 0,1 mg,
«DIGERALL» - 24 capsule, 24 compresse masticabili,
«EUCI» - 8 compresse solubili; 8 bustine os,
«FALQUILAX» - 40 confetti;
«LIMONAL» - polvere os 44 g;
«PICOLAX» - gocce allo 0,75% os flac ml 15,
«SAGRADALAX» - 20 confetti mg 50,
«SANABRONCHIOL» - sciroppo allo 0,3% flac. ml 100,
«VERDAL» - 10 compresse

Titolare A I C Falqui S p a, con sede legale in Milano, via G R. Carli, n. 2

Modifica apportata: produttore le specialità medicinali sopra elencate sono ora prodotte e controllate anche dalla ditta Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano) - via G. Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 24 marzo 1994.

Provvedimento n. 76/1994 del 21 marzo 1994

Specialità medicinale: «NEUCOR RETARD» - 30 capsule da mg 40.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale in Sanremo - Strada Solaro, 75-77.

Modifica apportata produttore. (limitatamente alla produzione dei microgranuli) la produzione dei microgranuli della specialità medicinale sopra menzionata viene ora effettuata dalla ditta Pharmatec International S.r.l. nello stabilimento sito in S. Giuliano Milanese (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 marzo 1994.

Provvedimento n. 77/1994 del 21 marzo 1994

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C. Farmasister S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Villaguardia (Como), piazza XX settembre n. 2, - codice fiscale 00921160198

Modifica apportata titolare A.I.C. modifica ragione sociale della società titolare AIC da Farmasister S.p.a. a Fournier farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Cassanese, 224 - cod. fiscale 00921160198.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 24 marzo 1994.

Provvedimento n. 78/1994 del 21 marzo 1994

Specialità medicinale: «ZIRTEC» - compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratori UCB S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia, 15.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti).

La composizione della specialità medicinale ora autorizzata è la seguente:

1 compressa contiene.

principio attivo: cetirizina dicloridrato 10 mg;

eccipienti: nucleo amido di mais, lattosio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato Rivestimento: Opadry Y-1-7000 composto da idrossi-propil-metil cellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400, talco.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 marzo 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento M.I. n. 93/1994 del 21 marzo 1994

Specialità medicinale «ALUPENT»

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - via Pellicceria, 10 - Firenze.

Oggetto del provvedimento modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono. turbe della conduzione otrioventricolare, sindrome di Morgagni, Adams, Stokes.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 24 marzo 1994

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

94A2071

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 marzo 1994

Dollaro USA	1669,65
ECU	1905,40
Marco tedesco	988,31
Franco francese	289,39
Lira sterlina	2485,27
Fiorino olandese	878,95
Franco belga	47,899
Peseta spagnola	12,076
Corona danese	251,76
Lira irlandese	2393,94
Dracma greca	6,756
Escudo portoghese	9,597
Dollaro canadese	1225,88
Yen giapponese	15,719
Franco svizzero	1166,61
Scellino austriaco	140,46
Corona norvegese	227,66
Corona svedese	212,59
Marco finlandese	301,11
Dollaro australiano	1184,95

94A2107

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelcovati, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelcovati.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 24 febbraio 1994, ha nominato il dott. Giuseppe Desiderio commissario liquidatore e il dott. Ernesto Campiti, il dott. Gerardo Rescigno e l'avvocato Guido Viola componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelcovati (Brescia), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelcovati, in liquidazione coatta amministrativa.

94A2054

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 6 del 10 gennaio 1994)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n. 1/1994 del 5 gennaio 1994, alla pag 55, seconda colonna, il paragrafo riguardante la modifica apportata è sostituito dal seguente: «produttore: la produzione ed i controlli sono ora effettuati anche dalla società Schering-Plough nello stabilimento sito in Herowville Saint Clair, Francia.

Le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuate dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Comazzo (Milano), come precedentemente autorizzato»

Nella parte dello stesso comunicato riguardante il provvedimento n. 2/1994 del 5 gennaio 1994, alla pag. 55, seconda colonna, il paragrafo riguardante la modifica apportata è sostituito dal seguente: «produttore: la produzione ed i controlli sono ora effettuati anche dalla società Schering-Plough Labo N.V. nello stabilimento sito in Heist-Op-Den-Berg. Industriepark 30 - Belgio.

Le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuate dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Comazzo (Milano), come precedentemente autorizzato»

94A2079

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante: «Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 21 marzo 1994)

Nell'art 8, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag 19, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto. «..., in attività *dal* 1° gennaio 1994, ..», si legga: «..., in attività *al* 1° gennaio 1994»

94A2105

Comunicato relativo al provvedimento 28 febbraio 1994 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, concernente: «Modifiche ed integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali, anche ai sensi dell'art. 8, comma 13, ultimo periodo, della legge n. 537/1993». (Provvedimento pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 7 marzo 1994).

Nell'allegato 1 al provvedimento citato in epigrafe, alla pag. 15 del sopraindicato supplemento ordinario, in corrispondenza della specialità medicinale «Ipertrofan», nella colonna relativa alla «classe», si legga «C» anziché «B», come erroneamente indicato nel comunicato pubblicato a pag. 61 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 66 del 21 marzo 1994.

94A2108

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria Di.E.M.
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 9 0 9 4 *

L. 1.300